LA NUOVA IRPEF

L'IMPOSTA 2007 SULLE PERSONE FISICHE

Il Sole 24 ORE

Lunedì 15 Gennaio 2007 - **www.ilsole24ore.com**

Gli articoli modificati nel Testo unico **Pag. II**

Il calcolo di tutti gli sconti per fasce di reddito **Pag. IV**

La retribuzione e le comunicazioni dal datore di lavoro **Pag. XI**

DAVIDE PAOLINI

presenta

Ristoranti, trattorie, wine bar selezionati dal Gastronauta di Radio 24 e del Sole 24 ORE

NUOVA EDIZIONE 2007 — Il Sole 24 ORE — NUOVA EDIZIONE 2007

Il Fisco che cambia. La legge finanziaria ha rivoluzionato le regole del prelievo - Nelle prossime buste paga i primi effetti

Irpef 2007, labirinto di detrazioni

Nel sistema a cinque aliquote moltiplicati i metodi di attribuzione degli sconti

PAOLO D'ALTAN

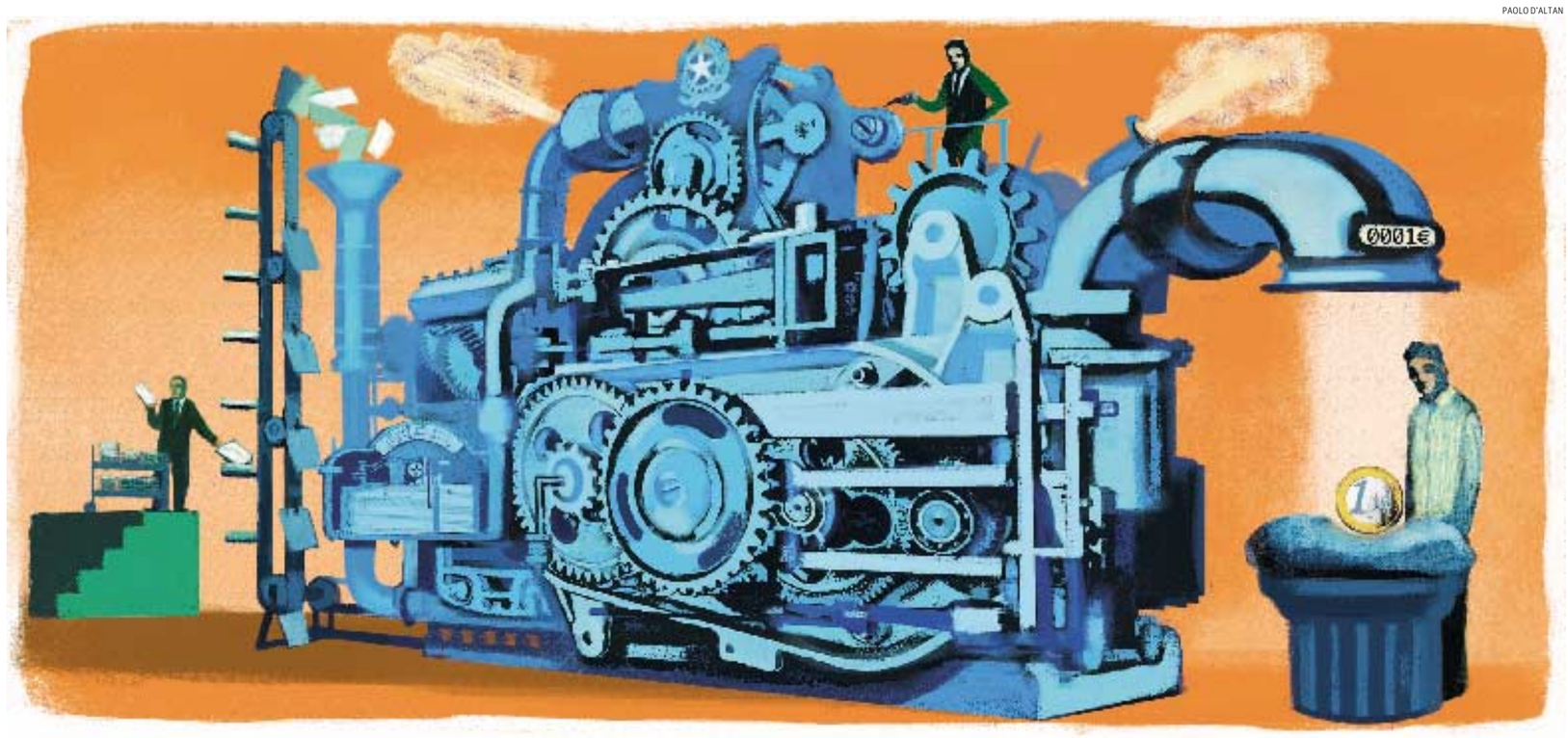

Maria Carla De Cesari

L'Irpef non è solo una voce che raccoglie ogni anno circa 120 miliardi. Dunque, uno dei principali cardini di finanziamento dello Stato. Poiché sono interessati oltre 40,5 milioni di contribuenti, inevitabilmente l'imposta sul reddito delle persone fisiche è considerata anche uno strumento di riequilibrio sociale.

È forse per questo che, nel giro di cinque anni, il sistema di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato modificato tre volte, con la revisione di aliquote e scaglioni e con la ricerca di strumenti per dare conto della progressività dettata dalla Costituzione. È la (giusta) ambizione della politica, quella di disegnare un'imposta equa. Rischiando anche di far passare in secondo piano l'esigenza della semplificazione.

TERZO INTERVENTO
Rivisti i criteri fondamentali dell'imposizione dopo il riordino in due fasi della scorsa legislatura

La nuova Irpef delineata nella Finanziaria 2007 (per i redditi percepiti dal 1° gennaio di quest'anno) non solo agisce sulle aliquote (che diventano cinque) e sugli scaglioni, ma ritorna alle detrazioni come strumento per modellare il prelievo con particolare riferimento alle condizioni del nucleo familiare. E dunque, dalla dichiarazione del prossimo anno si archiviano le deduzioni sulla no tax area e quelle per la family area.

Anche se si è fatto tesoro del meccanismo di calcolo: lo sconto, fino al 2006 sull'imponibile, da quest'anno sull'imposta, si assottiglia man mano che si innalza il reddito.

Il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle detrazioni ha l'effetto di rendere più lineare l'evoluzione del prelievo Irpef, limitando i casi in cui — per il passaggio di scaglione — redditi non troppo distanti sono colpiti da un prelievo molto differente.

Tuttavia, alla continuità della curva si arriva grazie a un dosaggio su misura degli sconti, calcolati con coefficienti e rapporti. E le operazioni in successioni scandite da parentesi quadre e tonde, da sole, non sarebbero bastate a determinare, per nuclei familiari con redditi medio bassi, anche solo un piccolo risparmio d'imposta. Da qui la necessità di ulteriori correttivi "secchi" da 10 a 40 euro in base agli scaglioni di reddito, a supporto dei carichi di famiglia e delle spese per la produzione del reddito. Ne deriva un labirinto di formule e di piccoli sconti, che rischiano di mandare in tilt i conteggi.

La rivoluzione dell'Irpef, comunque, come dimostrano anche le tabelle pubblicate a pagina VII di questo inserto, genera — per i redditi medio-bassi — un risparmio d'imposta anche se in limitato. Per molti la prima verifica sarà la busta paga di gennaio.

Tuttavia, il rapporto di dare e avere tra contribuenti e Fisco non si esaurisce con l'Irpef: se gli assegni al nucleo familiare promettono di essere più consistenti, il conto delle addizionali rischia di impennarsi qualora Regioni e Comuni non riuscissero tener a freno il deficit.

La partita — qualunque sia il risultato — si preannuncia complicata: nelle pagine seguenti illustriamo i meccanismi e di condurre il lettore attraverso le caselle che vanno dal reddito complessivo al prelievo fino al reddito disponibile. Per far sì che il percorso possa essere compiuto senza incorrere in penalità.

La platea

40,5 milioni
I contribuenti Irpef. Secondo i dati elaborati dalle dichiarazioni dei redditi 2004 le persone fisiche che scontano l'Irpef sono 40.581.506

14,69%
L'insieme più numeroso. La distribuzione per reddito evidenzia che il maggior numero di contribuenti dichiara redditi tra 15.490 euro e 20mila euro all'anno

0,12%
L'insieme più piccolo Sono 49.760, secondo le elaborazioni sulle dichiarazioni 2004, i contribuenti con un reddito tra 150mila e 200mila euro. Un po' di più, 55.733, i contribuenti con oltre 200mila euro

10,05%
Tra i poveri Oltre 4milioni di persone dichiarano tra 4mila e 6mila euro

Gli incassi

Il gettito delle imposte sui redditi per le persone fisiche nel 2006
Dati in milioni di euro

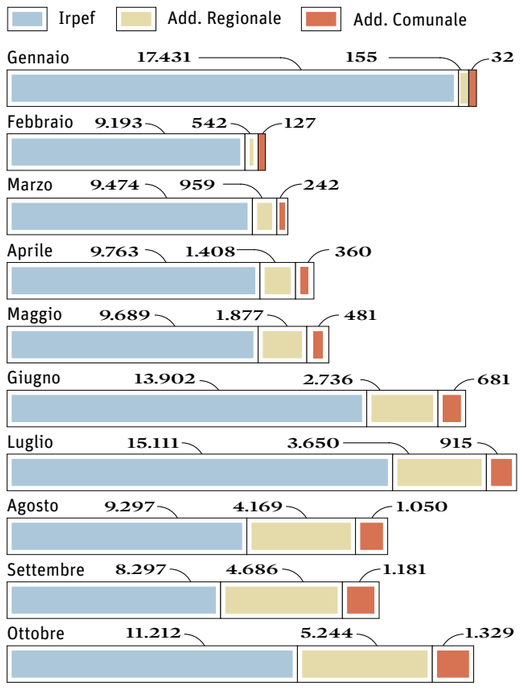

Fonte: ministero dell'Economia

ANALISI

Un restyling che premia di più la «classe media»

di **Massimo Baldini**

La riforma dell'Irpef è stata per mesi al centro del dibattito sulla Finanziaria 2007. Ora che le polemiche si sono placate, è utile riflettere su tre punti: perché questa manovra è stata fatta, quali saranno i suoi effetti e, infine, che cosa dobbiamo aspettarci in futuro nel campo della tassazione personale.

È paradossale, ma la genesi della manovra sull'Irpef non deve essere rintracciata nell'esigenza di una maggiore equità distributiva, bensì nella necessità di soddisfare la più impegnativa delle promesse fatte in campagna elettorale: la riduzione del cuneo fiscale per rilanciare l'economia, cioè una misura di efficienza, non di equità.

Una volta deciso di suddividere i vantaggi dell'operazione tra impresa e lavoro, è sorta la difficoltà di individuare quale componente della parte del cuneo, che è a carico dei lavoratori, tagliare. La riduzione dell'Irpef si è rivelata l'unica strada praticabile per evitare di toccare i contributi previdenziali.

Ma l'Irpef è molto più di una imposta: è il simbolo delle modalità con cui lo Stato fa giustizia fiscale. Modificarla è un'operazione di grande rilievo politico.

All'esigenza di ridurre gli oneri sul lavoro, si è ben presto sovrapposta un'intenzione redistributiva, che ha trovato l'appoggio della sinistra e dei sindacati. Lo stesso ministro dell'Economia, a corto di risorse, ha visto di buon occhio l'idea di finanziare la riduzione del cuneo, per la parte dei lavoratori, con un'operazione redistributiva dai contribuenti a più alto reddito agli altri.

E veniamo alle conseguenze sui redditi delle famiglie. Con accenti ovviamente diversi, sia il Governo che l'opposizione hanno sottolineato l'aspetto redistributivo a favore dei redditi medio-bassi. In realtà, per la grande maggioranza delle famiglie l'impatto sarà modesto, come dimostrano le stesse tabelle del Governo.

Un dipendente senza carichi familiari con un reddito netto mensile di 1.600 euro ne risparmia circa cinque al mese. Con 1.200 euro va solo leggermente meglio: sette al mese.

A partire da 2.200 euro mensili, l'imposta aumenta. Per i pensionati senza coniuge a carico, lo sconto non supera i 12 euro al mese, 16 per chi ha più di 75 anni. I guadagni sono sicuramente superiori per chi ha figli a carico: considerando anche il maggiore assegno al nucleo familiare, con 1.500 euro mensili netti e un figlio si risparmiano 40 euro al mese. Per molti, questi guadagni saranno erosi dagli incrementi delle addizionali locali.

Se teniamo conto del fatto che i poveri ricevono pochi benefici da questa riforma perché sono incapienti (non pagano Irpef) e che i pensionati, che spesso si trovano nella coda inferiore della distribuzione, ottengono sconti ridotti, possiamo concludere che l'impatto redistributivo della manovra è l'opposto di quanto si è spesso sostenuto in questi mesi: invece di essere un attacco alle classi medie, è una misura a favore di queste ultime, visto che i maggiori beneficiari sono i dipendenti con redditi netti mensili compresi tra 1.500 e 2.000 euro e almeno un figlio. Questa, in Italia, è classe media. Lo dimostrano i recenti dati Istat: il reddito disponibile mensile medio familiare è di circa 2.400 euro.

LA GENESI DELLA MANOVRA
L'azione sull'imposta mira a finanziare la riduzione del cuneo fiscale per rilanciare l'economia

I VERI BENEFICIARI
Sulle famiglie con i redditi bassi l'impatto sarà contenuto in pochissimi euro ogni mese

Continua ▸ pagina VIII

* *Docente di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena*

Gli adempimenti. Quattro giorni in meno per i versamenti a saldo Irpef e Irap

Anticipo sull'agenda dei contribuenti

Il calendario degli adempimenti fiscali del 2007 è nel segno dell'anticipo.

Per i versamenti a saldo delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, i termini del 20 giugno e dal 21 giugno al 20 luglio sono anticipati di quattro giorni. I versamenti si dovranno fare dunque entro il 16 giugno, che slitta a lunedì 18 giugno, o dal 19 giugno al 16 luglio, con lo 0,40% in più.

L'anticipo vale anche per i vecchi termini del modello Unico 2006: il 31 luglio per chi ha presentato le dichiarazioni a posta o banche, il 31 ottobre per chi ha presentato le dichiarazioni in via telematica. Dal 2007, la presentazione di Unico 2007 a posta o banche scade il 30 giugno, e la presentazione on line scade il 31 luglio. Il nuovo calendario delle scadenze è stato fissato nei commi da 10 a 13, dell'articolo 37 del decreto legge 223/06, il collegato fiscale alla manovra (convertito dalla legge 248/06).

SCADENZA ACCORCIATA
Il modello 730 dovrà essere presentato ai Caf e agli altri intermediari entro il 31 maggio

Novità in vigore da maggio

Tenuto conto del fatto che le modifiche sui termini di pagamento e di presentazione delle dichiarazioni decorrono dal 1° maggio 2007, le novità sulle scadenze precedenti il 1° maggio 2007 sono ininfluenti.

I modelli 730

Con le modifiche apportate all'articolo 13 del decreto ministeriale 164/99, è anticipato il termine per la presentazione del modello 730 al Centro di assistenza fiscale o agli altri intermediari abilitati, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.

La vecchia scadenza del 15 giugno è accorciata di 15 giorni: dal 2007 passa al 31 maggio. È accorciato di quasi tre mesi anche il termine per la presentazione telematica dei modelli 730 all'agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, o dei Caf e degli altri intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro): il vecchio termine del 20 ottobre, dal 2007, è anticipato al 31 luglio.

T.Mor.

Il calendario

15 marzo	Consegne delle certificazioni dei redditi corrisposti nel 2006
30 aprile	Presentazione del 730 al sostituto d'imposta
31 maggio	Presentazione del 730 al Caf o agli intermediari abilitati
16 giugno	Saldo e acconto dell'Irpef
17 giugno 16 luglio	Saldo e acconto Irpef con maggiorazione dello 0,40%
30 giugno	Presentazione di Unico a banche o poste
31 luglio	Presentazione telematica del modello 730 e di Unico

PATRIZIO ROVERSI-MARTINO RAGUSA-SYUSY BLADY

presentano

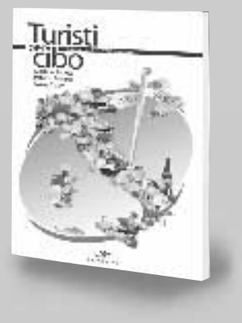

Il secondo viaggio alla scoperta dei sapori in Italia e nel Mondo di Patrizio, Syusy e Martino

in libreria e su Il Sole 24 ORE www.edagricole.it

La nuova Irpef

Il Testo unico

REVISIONE CON LA FINANZIARIA

Diritto d'autore. Aumentata la deduzione per chi ha meno di 35 anni

Black list. Una sanatoria per l'omessa dichiarazione dei costi

Correzioni ad ampio raggio

Rivisti anche la disciplina delle perdite e il regime di tassazione del trust

Come tradizione, anche la legge Finanziaria 2007 ha modificato molte disposizioni del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86. A partire dalla riforma dell'Irpef, che attraverso la riscrittura parziale o totale degli articoli 3, 11, 12, 13 e 24 del Tuir, ha fissato le nuove aliquote, i nuovi scaglioni di reddito e la procedura per determinare l'imponibile (in basso, il testo integrale degli articoli coordinato con le modifiche apportate dalla manovra 2007).

ANTIELUSIONE
Lo scontrino dei medicinali da scomputare nel 730 o in Unico deve riportare il codice fiscale del beneficiario

La mappa degli interventi sul Tuir comprende anche (al comma 28 dell'articolo unico della Finanziaria) l'introduzione dello "scontrino parlante": per dedurre le spese relative ai medicinali, lo scontrino fiscale o la fattura devono riportare l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Altre modifiche riguardano il reddito d'impresa: dal trattamento delle rimanenze finali per i soggetti Ires (comma 70), alla deducibilità delle spese per le imprese concessionarie della costruzione di opere pubbliche (comma 71).

Tra gli interventi sul Tuir, rientrano anche nuove forme di deduzioni e detrazioni a disposizione dei contribuenti: le deduzioni per gli inventori che abbiano meno di 35 anni (comma 318), le detrazioni delle spese sostenute per l'attività sportiva dei ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni, per gli affitti degli appartamenti di studenti fuori sede e per le badanti di persone non autosufficienti (comma 319).

Infine, sono cambiate le regole per la deduzione dei costi dei telefoni aziendali: la Finanziaria porta all'80% la quota deducibile per le spese sostenute da imprese e professionisti relativamente ai servizi di telecomunicazione fissa e mobile (commi 401 e seguenti).

La mappa delle modifiche

I commi della Finanziaria 2007 che hanno introdotto nuove norme nel Testo unico per le imposte sui redditi

Comma	Argomento
6	Riforma dell'Irpef: cambiano le aliquote, gli scaglioni di reddito e la procedura per determinare l'imponibile (articoli 3, 11, 12, 13, 24 del Tuir)
9	Clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto (articolo 17 Tuir)
28	Irpef: scontrino parlante (per dedurre le spese relative ai medicinali, lo scontrino fiscale o la fattura devono riportare l'indicazione del codice fiscale) (articolo 10 e articolo 15 del Tuir)
70	Reddito d'impresa — Modifiche nel trattamento delle rimanenze finali per i soggetti Ires (articolo 93, comma 5 del Tuir)
71	Reddito d'impresa: deducibilità delle spese per le imprese concessionarie della costruzione di opere pubbliche (articolo 107 del Tuir)
72-73	Limiti al riporto delle perdite (articolo 84 del Tuir)
74-75	Disciplina fiscale dei trust (articoli 44 e 73 del Tuir)
109	Società di comodo: parametri più leggeri (articolo 85 del Tuir)
299	Spettacoli e teatro: nuova definizione di "redditi diversi" per i direttori e i tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche (articolo 67 del Tuir)
301	Sanatoria costi black list. Ai fini della deducibilità delle operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali, le relative spese devono essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi (articolo 110, comma 11 del Tuir)
313-314	Previdenza complementare: si possono dedurre i contributi versati nei fondi pensione aperti in Paesi Ue e in quelli aderenti allo spazio economico europeo (articolo 10 del Tuir)
318	Deduzioni per gli inventori che hanno meno di 35 anni (articolo 54 del Tuir)
319	Detrazioni per attività sportiva, affitti per studenti e oneri dovuti a badanti (articolo 15 del Tuir)
334	Reddito di lavoro autonomo (articolo 54 del Tuir)
336	Esenzione delle borse di studio erogate a cittadini stranieri (articolo 3 del Tuir)
401-402	Nuove misure per la telefonia: deducibili all'80% le quote di ammortamento i canoni di locazione e le spese per i telefoni aziendali (articolo 102, comma 9 del Tuir)

Sussidiarietà. Onlus e ricerca tra i destinatari

Cinque per mille con il contagocce

Valentina Melis

I Comuni e le fondazioni che non abbiano la qualifica di Onlus non parteciperanno, nel 2007, alla ripartizione del cinque per mille dell'Irpef, che i contribuenti possono destinare al sostegno del settore non profit, delle università, della ricerca scientifica e sanitaria. È questa una delle principali modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 alla misura sperimentata per la prima volta l'anno scorso, per iniziativa del Governo Berlusconi.

Ripartizione del 5 per mille

Il meccanismo resta (anche se era scomparso dalla prima versione del disegno di legge Finanziaria), ma è limitato a un tetto di spesa, fissato per il 2008 in 250 milioni di euro. Inoltre, una parte dei fondi a disposizione (lo 0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti), sarà destinata all'agenzia per le Onlus, (per rendere più efficaci i controlli sugli enti non profit) e alle organizzazioni nazionali rappresentative del terzo settore «riconosciute come parti sociali». Sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a definire quali siano queste organizzazioni di secondo livello.

Gli enti beneficiari del "nuovo" cinque per mille sono, dalle dichiarazioni 2007, redditi 2006, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato riconosciuti come Onlus e attivi negli undici settori previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dalla legge 383/2000, le università e gli enti di ricerca scientifica e sanitaria.

Le fondazioni potranno iscriversi alla ripartizione del cinque per mille soltanto se hanno la qualifica di Onlus o se promuovono la ricerca scientifica. Restano escluse le fondazioni attive nell'istruzione, nei campi dell'arte e della cultura (come il Fai, Fondo per l'ambiente italiano).

Escono dal novero dei potenziali beneficiari anche gli 8.103 Comuni italiani: il legislatore ha preferito finanziare le loro attività sociali attraverso la fiscalità generale e limitare la platea dei candidati alla ripartizione del cinque per mille, che l'anno scorso ha visto concorrere oltre 37mila enti, tra cui golf club, circoli di scacchi e associazioni bocciofile.

Otto per mille

Resta invariato, invece, il meccanismo di assegnazione dell'otto per mille dell'Irpef, che i contribuenti possono destinare allo Stato o a una delle sei confessioni religiose che hanno siglato un'intesa con l'Italia (legge 222/85). La Finanziaria 2007 ribadisce però il taglio della quota a gestione statale già avvenuto negli anni scorsi. L'otto per mille dell'Irpef che i contribuenti sceglieranno di destinare allo Stato non andrà completamente a finanziare gli interventi di natura sociale previsti dalla legge istitutiva (per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali): alla quota complessiva saranno sottratti 35 milioni nel 2007 e 80 milioni nel 2008 e nel 2009.

Esclusi i Comuni

I beneficiari
- Possono candidarsi alla ripartizione del cinque per mille le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato riconosciuti come Onlus e attivi negli undici settori previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000, le università e gli enti di ricerca scientifica e sanitaria. Le fondazioni potranno iscriversi alla ripartizione soltanto se hanno la qualifica di Onlus o se promuovono la ricerca scientifica.

Gli esclusi
- Rispetto alle regole fissate dalla Finanziaria 2006, restano esclusi dalla ripartizione le fondazioni non riconosciute come Onlus e gli 8.103 Comuni italiani

Il Tuir

Gli articoli riscritti dalla riforma

Pubblichiamo gli articoli 3, 11, 12, 13, 24 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) coordinati con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 (legge 296/06)

ARTICOLO 3
Base imponibile.

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, **nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12** (in nero le parole soppresse dalla Finanziaria) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (8);
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto]. Lettera abrogata dall'articolo 5, Dlgs 2 settembre 1997, n. 314;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

***

ARTICOLO 11
Determinazione dell'imposta

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 12
Detrazioni per carichi di famiglia

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali

ARTICOLO 13
Altre detrazioni

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

***

ARTICOLO 24
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

Le opzioni. Plafond complessivo a 250 milioni

Fondi all'Authority del terzo settore

Pubblichiamo i commi 1234-1237 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/06) relativi al cinque per mille dell'Irpef e il comma 1233 relativo alla quota dell'otto per mille a gestione statale

I commi sul cinque per mille

1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all'agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Solidarietà sociale, di concerto con il ministro dell'Economia delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.

Il comma sull'otto per mille a gestione statale che sostituisce il comma 69 della legge 350/03 (Finanziaria 2004)

1233. «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

La struttura/1

DAL «LORDO» AL «NETTO»

In più fasi. Dal reddito complessivo prende il via una lunga serie di calcoli

La prima casa conta. La rendita diventa rilevante per l'imposta

Quindici mosse per conoscere il prelievo

L'esempio dei passaggi necessari a un lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico

Giuseppe Maccarone
Mauro Meazza

Sicuramente più tortuoso, auspicabilmente più equo: è questo il binomio di effetti che riassume meglio i nuovi percorsi di calcolo per l'Irpef del 2007. Il restyling che è stato attuato con la legge finanziaria (la legge 296/06) e che si presenta al debutto nelle buste paga di questo mese, annuncia una distribuzione del prelievo con minori «strappi» rispetto al sistema precedente (la distribuzione puntuale di sgravi e aggravi è visibile nella VII pagina di questo speciale). Tuttavia, questo risultato si potrà ottenere soltanto complicando parecchio la fase di determinazione dell'imposta netta.

Il grafico in questa pagina presenta il percorso-tipo per un caso non particolarmente elaborato di lavoratore dipendente con familiari a carico. La scansione in quindici passaggi può essere seguita con un esempio di calcolo riportato nella parte destra della pagina.

Si parte dal reddito complessivo: un importo che nel modello Unico si trova al rigo RN1 e che per un lavoratore dipendente è rintracciabile nella busta paga di dicembre, in cui è stato effettuato il conguaglio. E la nozione di reddito complessivo — come avverte l'articolo più sotto — è poi cruciale nella determinazione delle detrazioni spettanti, poiché coinvolge anche la rendita dell'abitazione principale (la «prima casa»).

Da quel dato originario si ottiene l'imposta lorda, applicando le cinque nuove aliquote. Ma è da qui che comincia la lunga serie delle detrazioni, che la legge finanziaria ha diviso sempre per tipo di reddito e per carichi familiari, ma con la previsione di sconti base e di extra-sconti in quota fissa per livello di reddito. E anche — ma non è il caso descritto nel grafico — secondo le caratteristiche soggettive del contribuente, come accade ai pensionati con più di 75 anni.

Dopo che il primo e il secondo modulo della riforma Irpef varata nella precedente legislatura avevano preferito puntare sulle deduzioni, l'Irpef torna quindi al sistema delle detrazioni. Ma anche all'interno della stessa area di sconti, queste correzioni all'imposta lorda presentano valori in cifra fissa e valori da parametrare al reddito del contribuente, utilizzando formule analoghe a quelle della no tax area e della family area, impiegate fino al dicembre scorso per stabilire le riduzioni di imponibile.

Ora le riduzioni sono passate sull'imposta, ma hanno aumentato il numero di passaggi necessari per arrivare al risultato finale. E — come spieghiamo in dettaglio a pagina X — comporteranno un più intenso scambio di informazioni tra datore di lavoro (il sostituto d'imposta) e dipendente (il «sostituito»).

CERCANDO LA «CURVA»
Le riduzioni d'imposta possono essere in cifra fissa oppure ricavabili da formule

VALE L'ETÀ
Per alcuni tipi di reddito le riduzioni vengono aumentate con mini importi da 10 a 40 euro

Il limite

2840,51
Il reddito annuo in euro
È il limite per considerare a carico il coniuge, un figlio anche maggiorenne (se studente, fino ai 26 anni) o un altro familiare, se convivente con il contribuente (genitori; ascendenti prossimi, anche naturali; coniuge separato; generi, nuore e suoceri; fratelli e sorelle; discendenti dei figli). Nei 2.840,51 euro deve essere considerata anche la rendita della prima casa

Le parole del Fisco

DEDUZIONI
■ Importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l'imposta da pagare

DETRAZIONI
■ Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda. Sono previste detrazioni per: il tipo di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, si veda a pagina V); i familiari a carico (si veda sempre a pagina V); alcune spese sostenute dal contribuente (come le spese sanitarie, si veda a pagina VI)

REDDITO COMPLESSIVO
■ La somma dei redditi posseduti dal contribuente in un periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Sottraendo dal reddito complessivo le deduzioni si ottiene il reddito imponibile

La lunga strada del pagamento

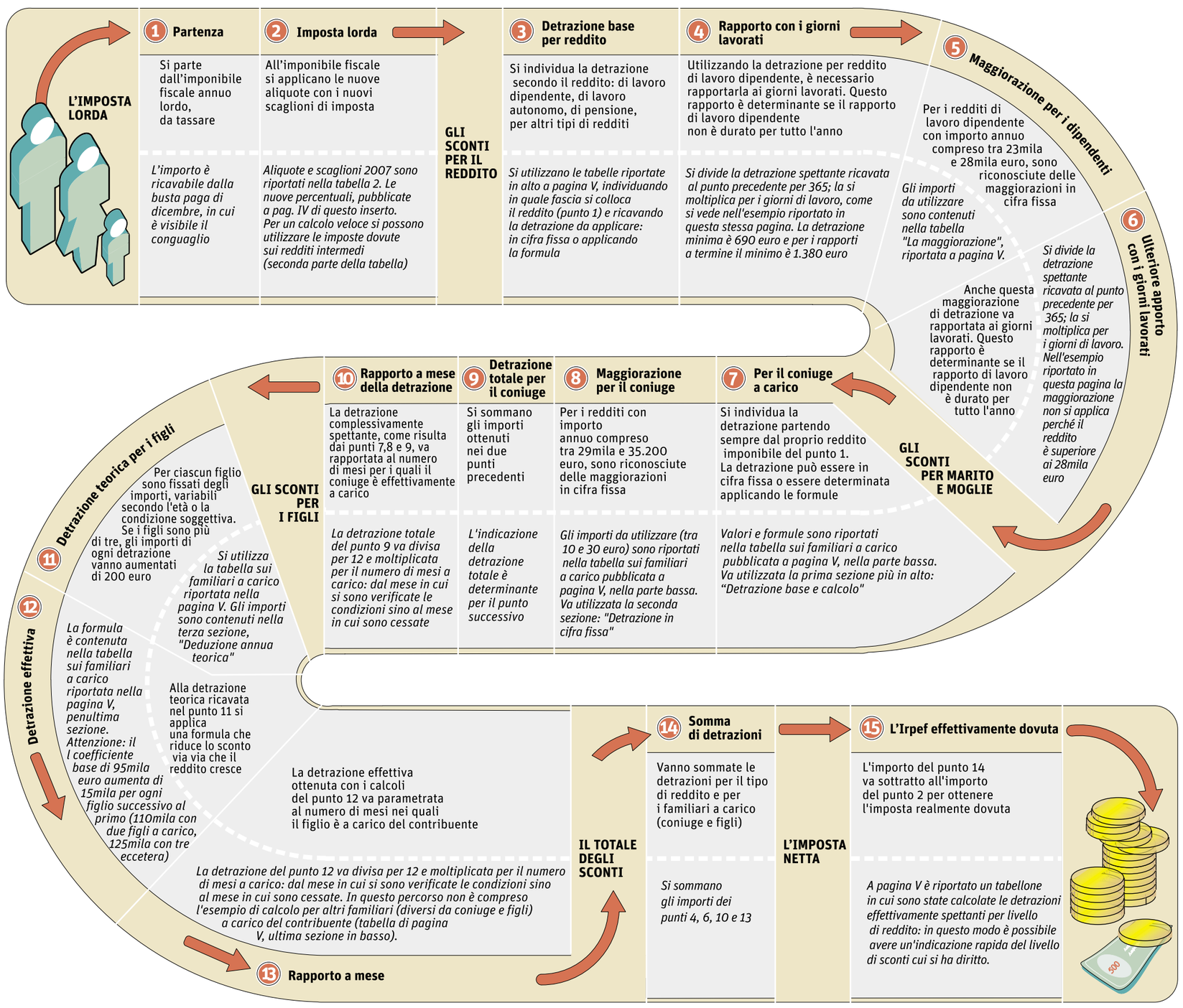

Un esempio di calcolo

1. 30.000,00 euro
2. (30.000,00 x 38%) - 3.680,00 = 7.720,00
3. $1.338{,}00 \times \frac{(55.000{,}00 - 30.000{,}00)}{40.000{,}00}$ (1.338,00 x 0,6250) = 836,25 euro
4. $\frac{836{,}25}{365} \times 365 = 836{,}25$ euro
5. La maggiorazione non si applica in quanto il reddito è superiore a 28.000,00 euro
6. $\frac{0}{365} \times 365 = 0$ (zero)
7. 690,00 euro
8. 20,00 euro
9. 690,00 + 20,00 = 710,00
10. $\frac{710{,}00}{12} \times 12 = 710{,}00$ euro
11. 800,00 per il figlio con più di 3 anni
    900,00 per il figlio con meno di 3 anni
    1.700,00 euro
12. $1.700{,}00 \times \frac{(110.000{,}00 - 30.000{,}00)}{110.000{,}00}$ (1.700,00 x 0,7272) = 1.236,24 euro
13. $\frac{1.236{,}24}{12} \times 12 = 1.236{,}24$ euro
14. 836,25 + 0 + 710,00 + 1.236,24 = 2.782,49 euro
15. 7.720,00 - 2.782,49 = 4.937,51 euro

Immobili. Intaccata la «neutralità»

L'abitazione perde in convenienza

Enzo De Fusco

Il contribuente che possiede l'abitazione principale, nel nuovo regime fiscale previsto dalla Finanziaria 2007 (legge 296/06) ha un minore sconto di imposta rispetto a chi ha solo redditi di lavoro dipendente: nel nuovo meccanismo, infatti, più è alto il «reddito complessivo» — in cui confluisce pure la prima casa — più è bassa la detrazione.

Prima casa e Fisco

Fino al 1998 le imposte sulla prima casa erano dovute sulla rendita eccedente i 568,10 euro. Negli anni successivi la fascia di esenzione è aumentata ed è arrivata (nel periodo di imposta 2001, con la legge 388/2000) a un'esenzione totale dell'immobile.

Il meccanismo è il seguente: poiché la rendita per abitazione principale costituisce un reddito da fabbricato, l'importo confluisce nel reddito complessivo di ciascun contribuente. Per detassare l'immobile si prevede uno sconto che abbatte il reddito complessivo. Questo sconto è rappresentato da una deduzione forfetaria pari alla rendita catastale dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis del Tuir). Pertanto, dal 2001 l'abitazione principale: concorre a formare il reddito complessivo; ma non è assoggettata a Irpef grazie alla deduzione prevista dall'articolo 10.

Il modo in cui è costruita questa esenzione comporta però che, quando una norma fa riferimento al «reddito complessivo», si penalizzano i contribuenti, se non si prevede espressamente l'esenzione dell'abitazione principale.

NEL COMPLESSIVO
Il possesso fa crescere il livello di introiti che fa da base per l'attribuzione degli sconti

LE MISURE CRITICHE
L'importo virtuale delle riduzioni fissato a quota 1.380 riduce i suoi effetti di qualche decina di euro

Fino al 2006

Poiché si riconosce come onere deducibile il reddito dell'abitazione principale, usando le deduzioni family area la proprietà dell'immobile non influenzava la determinazione degli importi spettanti; nelle formule previste fino al 2006, i valori convenzionali (26mila per la deduzione base e la deduzione per tipologia di reddito e 78mila per le deduzione per oneri familiari) dovevano infatti essere aumentati degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, tra i quali rientravano quelli per l'abitazione principale. Alle somme così ottenute si sottraeva il reddito complessivo (compreso quello per l'abitazione principale): quindi, aumentare della stessa misura l'onere deducibile e il reddito complessivo non aveva alcun impatto nel calcolare la deduzione effettiva.

La situazione nel 2007

Dal 1° gennaio 2007 la prima casa di proprietà determina invece una minore detrazione di imposta. Infatti, le detrazioni «virtuali» (si veda il grafico sopra) previste dalla Finanziaria 2007 sono determinate per effetto di un calcolo matematico la cui variabile principale è costituita dal reddito complessivo. Di conseguenza, con redditi tra 15mila e 55mila euro la situazione è la seguente: la detrazione «virtuale» di 1.338 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40mila euro (si vedano le formule a pagina V). Perciò, più è alto il reddito complessivo, minore sarà l'importo della detrazione effettiva.

Un lavoratore con un reddito di lavoro dipendente di 20mila euro e una rendita di mille, ha un reddito complessivo di 21mila euro, ma paga le imposte solo sulla parte di reddito da lavoro. Quando però il datore di lavoro tassa il reddito di 20mila euro, riconosce le detrazioni di imposta effettivamente spettanti facendo riferimento al «reddito complessivo», più alto dell'effettivo importo su cui si calcolano le imposte. Da un punto di vista pratico, se il lavoratore non comunica la rendita per abitazione principale al datore, sarà costretto a compilare la dichiarazione annuale e restituire le maggiori detrazione che inevitabilmente il datore di lavoro avrà calcolato.

La segnalazione

■ Sul Sole-24 Ore del 28 dicembre è stato illustrato il legame tra prima casa e nuove detrazioni Irpef. Sul numero del giorno successivo, 29 dicembre, dal ministero dell'Economia sono stati precisati motivi e criteri del meccanismo

La nuova Irpef

La struttura/2

I «FONDAMENTALI»

L'aggravio. Il tetto del 43% interessa chi supera introiti annui da 75mila €

Gli obiettivi. Redistribuzione del carico a vantaggio delle prime fasce

Più aliquote per la progressività

Si abbassa da 26mila a 15mila euro lo scaglione sottoposto al 23%

Francesco delli Falconi
Giuseppe Marianetti

Con la legge Finanziaria per il 2007 viene definitivamente abbandonato il progetto di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, contenuto nella legge delega 80/03. In realtà quel disegno si è dovuto arrendere, già nella scorsa legislatura, all'impossibilità di scendere sotto le quattro aliquote, ben lontano dal traguardo delle due misure d'imposta del 23 e del 33% al di sopra dei 100mila euro.

Ora, con la legge 296/06 le misure d'imposta tornano a essere cinque e lo spirito dichiarato della riforma è garantire una maggiore equità del prelievo fiscale mediante una redistribuzione del carico tributario a favore dei redditi medio-bassi, in particolare a favore delle famiglie con figli.

Nella mappa del prelievo, l'aliquota base resta al 23% (fino a 15mila euro); la seconda e la terza scendono al 27 e 38% rispetto al 33 e al 39% (rispettivamente per i redditi oltre 15mila fino 28mila euro e oltre 28mila fino a 55mila);

SENZA RETE DI PROTEZIONE
I contribuenti non potranno applicare clausole di salvaguardia come previsto invece nella precedente legislatura

viene introdotta una quarta aliquota al 41% (oltre 55mila euro fino a 75mila euro), infine l'aliquota massima resta al 43% (ma si applica a partire da oltre 75mila euro).

Dal semplice raffronto numerico fra nuove aliquote e scaglioni e le misure in vigore al 31 dicembre 2006 sembrerebbe emergere un generico aggravio di tassazione nei confronti dei percettori di redditi superiori a 75mila euro.

Tuttavia, il sistema delle aliquote e i nuovi scaglioni di reddito su cui applicare quelle marginale disegnano solo una parte della manovra. Che va letta tenendo presente anche l'effetto delle detrazioni di imposta per la produzione del reddito e per i carichi di famiglia, in sostituzione delle deduzioni, la "no-tax area" e la "family area". Del meccanismo delle deduzioni ciò che è rimasto è l'impostazione per determinare l'entità degli sconti: anche le detrazioni d'imposta, infatti (si veda nelle pagine seguenti), sono inversamente proporzionali al crescere del reddito. Infine, sonostati rivisti anche gli assegni al nucleo familiare.

Attraverso questi tre cardini — aliquote, detrazioni e assegni al nucleo — si punta a beneficiare con una quota più elevata di risorse disponibili le famiglie con figli e con redditi medio-bassi. L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione (fino a 7.500 euro annui), di terreni (185,92 euro) e la rendita della prima casa.

Rispetto alla scorsa legislatura, va rilevata l'assenza di una clausola di salvaguardia, volta a tutelare i contribuenti da un maggior aggravio che potrebbe derivare dall'introduzione del nuovo sistema di imposizione.

Quello della clausola di salvaguardia è un meccanismo che è sempre stato previsto in occasione delle precedenti rivisitazioni dell'Irpef. Infatti, la Finanziaria 2003 (legge 289/02), confermata anche in seguito alla modifica attuata per il periodo di imposta 2005, ha previsto che il contribuente potesse, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, scegliere di applicare la normativa previgente ove questa risultasse più favorevole.

Peraltro, una clausola di salvaguardia è stata fissata per la tassazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), delle indennità equipollenti e delle altre indennità erogate alla cessazione del rapporto di lavoro (si veda a pagina 11). L'articolo 1, comma 9 della legge 296/06 ha stabilito che ai fini della determinazione dell'Irpef si applichino, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31 dicembre 2006.

Tuttavia, la disposizione sembra comportare notevoli complessità applicative posto che la tassazione del Tfr avviene in due fasi. Il sostituto d'imposta dapprima opera una ritenuta a titolo d'acconto sulla base delle aliquote in vigore al momento della maturazione del diritto. Quindi l'Ufficio finanziario provvede a riliquidare l'imposta facendo riferimento all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto all'erogazione.

Per consentire la neutralizzazione della eventuale maggiore tassazione generata dalla riforma ci si chiede se il confronto con le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006 debba essere operato esclusivamente dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della riliquidazione del tributo, oppure — come sembrerebbe più plausibile, se il sostituto di imposta possa tener conto di tale disposizione anche in sede di ritenuta di acconto. E resta poi il dubbio se la comparazione debba essere effettuata anno per anno ovvero facendo riferimento al quinquennio nel suo complesso.

1 - Per il 2006

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)
Fino a 26.000,00 euro	23
Oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro	33
Oltre 33.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro	39
Oltre 100.000,00 euro	43 (39 + 4)

Reddito (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a 26.000,00 euro	23% sull'intero importo
Oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro	5.980,00 + 33% parte eccedente 26.000,00 euro
Oltre 33.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro	8.455,00 + 39% parte eccedente 33.500,00
Oltre 100.000,00 euro	34.390,00 + 43% parte eccedente 100.000,00

2 - Le nuove percentuali

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)
Fino a 15.000,00 euro	23
Da 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro	27
Da 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro	38
Da 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro	41
Oltre 75.000,00 euro	43

Reddito (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a 15.000,00 euro	23% sull'intero importo
Da 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro	3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 euro
Da 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro	6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
Da 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro	17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
Oltre 75.000,00 euro	25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Con i correttivi si applica soltanto la percentuale «marginale»

Il calcolo dell'Irpef annuale può essere effettuato in maniera rapida applicando all'intero imponibile l'aliquota dello scaglione. Si evita, in questo modo di sommare alla «prima quota» d'imposta il risultato derivante dall'applicazione, sulla parte eccedente di reddito, dell'aliquota marginale (come si può vedere nelle tabelle pubblicate sopra). Naturalmente, questo procedimento semplificato necessita di un correttivo, che abbatta la maggiore imposta calcolata anche sulla quota di reddito da tassare ad aliquota inferiore. A fianco pubblichiamo i correttivi per facilitare i calcoli nella determinazione dell'Irpef annuale.
A pagina X sono riportati invece i correttivi utilizzabili per l'Irpef mensile.

Il calcolo rapido

Fasce di reddito annuali

Da	A	Aliquota in %	Correttivo
0,00	15.000,00	23	0,00
15.000,01	28.000,00	27	600,00
28.000,01	55.000,00	38	3.680,00
55.000,01	75.000,00	41	5.330,00
Oltre	75.000,00	43	6.830,00

Per i dipendenti. Il ruolo del sostituto

Sul reddito fisso il primo test

Le imposte personali sui redditi per i compensi percepiti da lavoratori dipendenti sono trattenute in via di acconto dal datore di lavoro, nella sua veste di sostituto d'imposta. Quest'ultimo è obbligato a operare le ritenute fiscali sui redditi da lui erogati (e, a determinate condizioni, anche sui redditi erogati da terzi soggetti).

In particolare, il sostituto d'imposta effettua ritenute

IL MECCANISMO
L'entità delle trattenute in busta paga è ragguagliata a mese sul compenso presunto per l'intero anno

mensili ragguagliando gli scaglioni di reddito previsti dalla normativa fiscale al periodo di paga. L'aliquota delle trattenute, infatti, è variabile in quanto correlata al livello di reddito percepito dal lavoratore.

Anche in seguito agli aggiustamenti operati nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno, tendenzialmente il sostituto d'imposta esaurisce il prelievo fiscale sui redditi da lavoro del dipendente.

I lavoratori dipendenti, a differenza di altri contribuenti, sperimentano quindi immediatamente gli effetti delle modifiche Irpef: dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2007, il reddito netto indicato nella busta paga dei dipendenti sarà influenzato dalle nuove aliquote introdotte dalla Finanziaria 2007.

Questa categoria di contribuenti avrà un'immediata percezione dei benefici o degli aggravi connessi alla rimodulazione delle aliquote Irpef attuata attraverso la manovra 2007. Si consideri, infatti, che, nella maggior parte dei casi, gli stipendi dei lavoratori dipendenti sono costanti nel tempo (fatte salve erogazioni eccezionali ovvero incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi); pertanto, sarà piuttosto agevole il confronto tra la tassazione subita nel corso del 2006 e quella del 2007 dopo la riforma Irpef contenuta nella legge Finanziaria.

F.d.Fa.

Gli autonomi. La riforma in differita

Effetti visibili con Unico 2008

La normativa fiscale prevede che i lavoratori autonomi siano responsabili diretti del pagamento delle imposte che, di norma, viene effettuato l'anno successivo rispetto a quello di percezione del reddito.

All'atto del pagamento, i compensi afferenti a un'attività di lavoro autonomo sono assoggettati a una ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 20% (a condizione, naturalmente, che il soggetto erogante sia qualificabile come sostituto d'imposta) la quale sarà poi scomputata dalle imposte da versare con la dichiarazione annuale dei redditi.

LA CHANCE
Se risulta conveniente È possibile applicare i nuovi criteri perquantificare l'acconto in scadenza al 16 giugno

Il regime impositivo dei lavoratori autonomi comporta quindi che questi contribuenti avranno una percezione differita della riforma delle aliquote e degli scaglioni Irpef che entra in vigore dal periodo d'imposta 2007. Essi, infatti, dovranno dichiarare i redditi percepiti durante il 2007 (e versare le relative imposte) nel modello Unico persone fisiche da presentare durante il 2008. Per quanto riguarda il 2007, Unico farà riferimento ai redditi percepiti nel 2006 che saranno assoggettati a imposizione sulla base delle aliquote in vigore alla data del 31 dicembre 2006. Questi contribuenti potranno pertanto valutare gli effetti della riforma Irpef solo l'anno prossimo.

Tuttavia un possibile effetto ravvicinato (ma difficilmente verificabile) della riforma potrebbe investire il calcolo degli acconti relativi ai redditi relativi al 2007. Infatti, se un lavoratore autonomo, in seguito all'introduzione delle nuove aliquote, potesse prevede, a parità di reddito, un'imposta più bassa da versare nel 2007 rispetto a quella assolta nel 2006, si potrebbe ipotizzare di procedere al ricalcolo degli acconti per il 2007 tenendo conto della minore tassazione.

Gi.Mar.

Il percorso. Tra deduzioni e somme escluse

Franchigie utili prima dell'imponibile

Michela Magnani

Le formule che la Finanziaria per il 2007 ha introdotto ai fini del riconoscimento delle detrazioni richiamano, come parametro di riferimento, il «reddito complessivo» del contribuente. In pratica è la misura del reddito complessivo a determinare, in misura intera o in proporzione, le detrazioni da lavoro e per i familiari a carico.

Secondo l'articolo 8 del Tuir, il reddito complessivo del contribuente è dato dalla sommatoria dei redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (sottraendo le perdite d'impresa e di lavoro autonomo). Le aliquote progressive per scaglioni di reddito (articolo 11 del Tuir), che permettono di giungere alla quantificazione dell'imposta, devono essere poi applicate sul reddito imponibile.

L'articolo 3 del Tuir in vigore dal 1° gennaio del 2007 prevede infatti, che l'imposta si applica sul reddito complessivo del contribuente, formato — per i residenti — da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10. Per i non residenti si fa riferimento solo ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Quindi, i redditi posseduti concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente sulla base dei principi della relativa categoria di appartenenza (articolo 6) e a questo valore vanno sottratti gli oneri deducibili complessivamente sostenuti nell'anno e rientranti nell'elenco tassativo dell'articolo 10 del Tuir: per esempio, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; i contributi versati alla previdenza complementare nei limiti di 5.164,57 euro ovvero gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge eccetera.

Qualora il contribuente sia un residente, si applica il principio di globalità, che consiste nel fare rientrare nella base imponibile qualsiasi reddito posseduto, indipendentemente dalla natura e dal luogo di produzione (fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni).

LA NOVITÀ
Sono irrilevanti dal punto di vista tributario le borse di studio corrisposte dall'Italia a cittadini stranieri

VANTAGGI
Il Tfr eventualmente destinato ai fondi pensione non gonfia il limite previsto per lo sconto sui contributi

Al contrario i non residenti, stante il principio territoriale della sovranità e quindi del potere impositivo dello Stato, saranno assoggettati a imposizione nel nostro Paese solo per l'imponibile qui prodotto.

Sono esclusi dalla base imponibile i redditi tassati separatamente in base all'articolo 17 del Tuir (salvo nell'ipotesi in cui la tassazione degli stessi in cumulo con i redditi dell'anno non risulti più favorevole per il contribuente) e i redditi tassativamente indicati al comma 3 dello stesso articolo 3.

In particolare, sono esclusi dalla base imponibile:

- i redditi esenti (indicati nel Dpr 601/73 o in legislazioni speciali, quali le borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, decreto legislativo 257/91) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (per esempio la ritenuta sugli interessi di conto corrente bancari) o a imposta sostitutiva;
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (in quanto essi non sono deducibili dal reddito dell'erogante, ma danno diritto alla detrazione per figli a carico);
- gli assegni familiari e gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 544/88.

La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/06, al comma 336) ha inoltre inserito all'articolo 3 e quindi escluso dalla base imponibile anche «le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali».

Si rileva infine che, all'interno delle varie categorie di reddito o per l'esistenza di norme "speciali" possono esistere delle esclusioni dalla base imponibile. Per esempio, nell'ambito del reddito di lavoro dipendente sono esclusi dalla base imponibile le indennità di trasferta fino a 46,48 euro (per le trasferte in Italia), mentre i redditi prodotti dai frontalieri concorrono a formare il reddito complessivo per la parte eccedente gli 8mila euro.

Le parole del Fisco

ALIQUOTA
- Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. L'aliquota indica la misura del prelievo fiscale. Può essere fissa (ad esempio, quella per l'Irpeg), o progressiva: in questo caso sarà più o meno crescente con l'aumentare della base imponibile (ad esempio l'aliquota Irpef).

BASE IMPONIBILE
- Valore su cui applicare l'aliquota per determinare l'imposta dovuta. Per le imposte dirette, come Irpef o Irpeg, l'imponibile è l'importo che resta dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste. Per l'Ici, è un multiplo della rendita catastale rivalutata. Per le imposte indirette l'imponibile varia da tributo a tributo.

PROGRESSIVITÀ
- È il criterio per cui la quota delle imposte aumenta in base al reddito. Si realizza attraverso un aumento dell'aliquota più che proporzionale rispetto all'aumento della base imponibile, in modo che a successivi aumenti uguali dell'aliquota corrispondano aumenti crescenti dell'imposta. Si distingue dall'imposizione proporzionale, dove l'aliquota non varia al variare dell'imponibile.

SCAGLIONE
- Fascia di reddito a cui corrisponde una determinata aliquota Irpef. Attualmente ci sono cinque scaglioni.

ALIQUOTA MARGINALE
- Percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito che ricade nell'ultimo scaglione.

La struttura/3

I TAGLI ALL'IMPOSTA

Lavoratori flessibili. Riduzioni anche per i titolari di contratti a termine

Pensionati. Trattamento differenziato a chi ha già compiuto 75 anni

Il ritorno delle detrazioni

Il beneficio diminuisce con l'aumentare dei guadagni

Tonino Morina

Il Fisco semplice è sempre più un miraggio. Soprattutto quando la Finanziaria per il 2007, con un solo articolo, "regala" ben 1364 commi, alcuni dei quali difficili da decifrare. Un esempio è nella manovra Irpef, con il ritorno delle vecchie detrazioni d'imposta, a partire dai redditi 2007, accompagnato da nuovi calcoli, con formule, rapporti e detrazioni, che sono vincolati al tipo e all'ammontare del reddito. Gli importi sono spesso teorici, perchè per determinare la detrazione spettante si deve tenere conto del reddito totale e del tipo di reddito: di lavoro autonomo, di lavoro dipendente o di pensione. Influenza il calcolo anche l'età del contribuente, nel caso di redditi di pensione, perché sono previsti sconti diversi per i pensionati fino a 75 anni, e per quelli che superano questa età.

Una specifica detrazione è prevista anche per i contribuenti titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato: in questo caso, l'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

Il calcolo

Con le nuove detrazioni, si assiste a una girandola di calcoli: in verità, le complicazioni non mancavano neanche con le vecchie deduzioni previste fino ai redditi 2006. Infatti, sia per la no tax area, cioè l'imponibile escluso da tassazione, sia per le deduzioni previste per il coniuge e i familiari a carico, sarà ancora necessario fare calcoli piuttosto complicati nei modelli da presentare quest'anno.

Nel determinare gli importi spettanti per il 2007, bisogna tenere presente che in caso di reddito di lavoro dipendente, sia a tempo pieno, sia a tempo determinato, le detrazioni per la produzione del lavoro devono essere riferite al periodo di lavoro nell'anno. Lo stesso riferimento, al periodo di pensione nell'anno, va fatto per i redditi di pensione, sia che si tratti di pensionati di età inferiore a 75 anni, sia d'età superiore. Nessun riferimento specifico è invece previsto per le detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa. Il contribuente titolare di redditi di diversa natura, ad esempio il dipendente, che è anche professionista, non può cumulare le detrazioni spettanti. Sceglierà dunque quella più conveniente, di norma, quella di dipendente.

I mini-sconti in aggiunta

Alle detrazioni spettanti, bisogna aggiungere altri mini-sconti, che spettano per il coniuge a carico, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni.

Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è prevista una ulteriore detrazione da aggiungere a quella spettante di:

- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 23mila euro ma non a 24mila;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24mila euro ma non a 25mila;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25mila euro ma non a 26mila;
- 40 euro, se il reddito complessivo è superiore a 26mila euro ma non a 27.700;
- 25 euro, se il reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28mila.

Va chiarito, poi, se questi mini-sconti fanno parte delle detrazioni teoriche o vanno aggiunti dopo avere determinato la detrazione effettivamente spettante. Poiché le norme relative al calcolo, nel caso dell'ulteriore detrazione per il coniuge a carico o per i lavoratori dipendenti, stabiliscono che «la detrazione spettante è aumentata di un determinato importo con l'indicazione di limiti di reddito», si deve intendere che le ulteriori detrazioni non siano teoriche, ma effettive. Insomma, non devono essere comprese nel complicato calcolo che si deve fare per determinare l'importo della «detrazione spettante» per la produzione del reddito.

L'esempio

Dal 2007, per i dipendenti sono previste detrazioni variabili in relazione al reddito complessivo. Per determinare la detrazione spettante a un contribuente con 40mila euro di reddito, si deve fare il calcolo seguente: l'importo teorico della detrazione di 1.338 euro si moltiplica per il coefficiente che deriva dall'operazione 55mila — reddito complessivo/40mila (il coefficiente va sempre preso nelle prime quattro cifre decimali, con troncamento delle altre cifre). Perciò 15mila/40mila = 0,375. Moltiplicando 1.338 per 0,375, si ottiene l'importo di 501,75 euro, che si arrotonda a 502 euro ed è la detrazione spettante.

Per lavoratori dipendenti

Reddito complessivo fino a 8.000 euro	1.840, con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690; b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380
Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro	1.338 + l'importo derivante dal calcolo: [(502 x (15.000 — reddito complessivo / 7.000)]
Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro	1.338 x il coefficiente derivante dal calcolo: (55.000 — reddito complessivo / 40.000) Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Nota: le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno

Per i pensionati

Meno di 75 anni	
Reddito complessivo fino a 7.500 euro	1.725: la detrazione effettivamente spettante non può essere comunque inferiore a 690
Reddito complessivo compreso tra 7.501 e 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal calcolo: [470 x (15.000 — reddito complessivo / 7.500)]
Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro	1.255 x il coefficiente derivante dal calcolo: (55.000 — reddito complessivo / 40.000) Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Più di 75 anni	
Reddito complessivo fino a 7.750 euro	1.783: la detrazione effettivamente spettante non può essere comunque inferiore a 713
Reddito complessivo compreso tra 7.751 e 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal calcolo: [486 x (15.000 — reddito complessivo / 7.250)]
Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro	1.297 x il coefficiente derivante dal calcolo: (55.000 — reddito complessivo / 40.000) Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Nota: le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno

La maggiorazione

Reddito complessivo	Maggiorazione
Compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro
Compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro
Compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro
Compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
Compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro

Altri redditi

Reddito complessivo fino a 4.800 euro	1.104
Reddito complessivo compreso tra 4.801 e 55.000 euro	1.104 (detrazione base) x il coefficente derivante dal rapporto: [(55.000 — reddito complessivo) / 50.200]

Nota: le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno

Il risparmio effettivo

Gli importi effettivamente spettanti da ogni detrazione, secondo il livello di reddito

Reddito	Lavoro dipendente	Pensione	Pensione oltre 75 anni	Altri redditi	Coniuge	Figlio		Figlio con handicap		Altro familiare
						Min. 3 anni	Mag. 3 anni	Min. 3 anni	Mag. 3 anni	
1.000	1.840	1.725	1.783	1.104	793	891	792	1.091	992	741
2.000	1.840	1.725	1.783	1.104	785	881	783	1.081	983	731
3.000	1.840	1.725	1.783	1.104	778	872	775	1.072	975	722
4.000	1.840	1.725	1.783	1.104	771	862	766	1.062	966	713
5.000	1.840	1.725	1.783	1.100	763	853	758	1.053	958	703
6.000	1.840	1.725	1.783	1.078	756	843	749	1.043	949	694
8.000	1.840	1.694	1.766	1.034	741	824	733	1.024	933	675
10.000	1.697	1.568	1.632	990	727	805	716	1.005	916	656
11.000	1.625	1.506	1.565	968	719	796	707	996	907	647
12.000	1.553	1.443	1.498	946	712	786	699	986	899	638
13.000	1.481	1.380	1.431	924	705	777	691	977	891	628
14.000	1.410	1.318	1.364	902	697	767	682	967	882	619
15.000	1.338	1.255	1.297	880	690	758	674	958	874	609
16.000	1.305	1.224	1.265	858	690	748	665	948	865	600
17.000	1.271	1.192	1.232	836	690	739	657	939	857	591
18.000	1.238	1.161	1.200	814	690	729	648	929	848	581
19.000	1.204	1.130	1.167	792	690	720	640	920	840	572
20.000	1.171	1.098	1.135	770	690	711	632	911	832	563
21.000	1.137	1.067	1.102	748	690	701	623	901	823	553
22.000	1.104	1.035	1.070	726	690	692	615	892	815	544
23.000	1.070	1.004	1.038	704	690	682	606	882	806	534
24.000	1.047	973	1.005	682	690	673	598	873	798	525
25.000	1.024	941	973	660	690	663	589	863	789	516
26.000	1.000	910	940	638	690	654	581	854	781	506
27.000	977	879	908	616	690	644	573	844	773	497
28.000	928	847	875	594	690	635	564	835	764	488
29.000	870	816	843	572	690	625	556	825	756	478
30.000	836	784	811	550	710	616	547	816	747	469
31.000	803	753	778	528	710	606	539	806	739	459
32.000	769	722	746	506	710	597	531	797	731	450
33.000	736	690	713	484	710	587	522	787	722	441
34.000	702	659	681	462	710	578	514	778	714	431
35.000	669	628	649	440	720	568	505	768	705	422
36.000	636	596	616	418	690	559	497	759	697	413
37.000	602	565	584	396	690	549	488	749	688	403
38.000	569	533	551	374	690	540	480	740	680	394
39.000	535	502	519	352	690	531	472	731	672	384
40.000	502	471	486	330	690	521	463	721	663	375
41.000	468	439	454	308	673	512	455	712	655	366
42.000	435	408	422	286	656	502	446	702	646	356
43.000	401	377	389	264	638	493	438	693	638	347
44.000	368	345	357	242	621	483	429	683	629	338
45.000	335	314	324	220	604	474	421	674	621	328
46.000	301	282	292	198	587	464	413	664	613	319
47.000	268	251	259	176	569	455	404	655	604	309
48.000	234	220	227	154	552	445	396	645	596	300
49.000	201	188	195	132	535	436	387	636	587	291
50.000	167	157	162	110	518	426	379	626	579	281
51.000	134	126	130	88	500	417	371	617	571	272
52.000	100	94	97	66	483	407	362	607	562	263
53.000	67	63	65	44	466	398	354	598	554	253
54.000	33	31	32	22	449	388	345	588	545	244
55.000	—	—	—	—	431	379	337	579	537	234
56.000	—	—	—	—	414	369	328	569	528	225
57.000	—	—	—	—	397	360	320	560	520	216
58.000	—	—	—	—	380	351	312	551	512	206
59.000	—	—	—	—	362	341	303	541	503	197
60.000	—	—	—	—	345	332	295	532	495	188
61.000	—	—	—	—	328	322	286	522	486	178
62.000	—	—	—	—	311	313	278	513	478	169
63.000	—	—	—	—	293	303	269	503	469	159
64.000	—	—	—	—	276	294	261	494	461	150
65.000	—	—	—	—	259	284	253	484	453	141
66.000	—	—	—	—	242	275	244	475	444	131
67.000	—	—	—	—	224	265	236	465	436	122
68.000	—	—	—	—	207	256	227	456	427	113
69.000	—	—	—	—	190	246	219	446	419	103
70.000	—	—	—	—	173	237	211	437	411	94
71.000	—	—	—	—	155	227	202	427	402	84
72.000	—	—	—	—	138	218	194	418	394	75
73.000	—	—	—	—	121	208	185	408	385	66
74.000	—	—	—	—	104	199	177	399	377	56
75.000	—	—	—	—	86	189	168	389	368	47
76.000	—	—	—	—	69	180	160	380	360	38
77.000	—	—	—	—	52	171	152	371	352	28
78.000	—	—	—	—	35	161	143	361	343	19
79.000	—	—	—	—	17	152	135	352	335	9
80.000	—	—	—	—	—	142	126	342	326	—
81.000	—	—	—	—	—	133	118	333	318	—
82.000	—	—	—	—	—	123	109	323	309	—
83.000	—	—	—	—	—	114	101	314	301	—
84.000	—	—	—	—	—	104	93	304	293	—
85.000	—	—	—	—	—	95	84	295	284	—
86.000	—	—	—	—	—	85	76	285	276	—
87.000	—	—	—	—	—	76	67	276	267	—
88.000	—	—	—	—	—	66	59	266	259	—
89.000	—	—	—	—	—	57	51	257	251	—
90.000	—	—	—	—	—	47	42	247	242	—
91.000	—	—	—	—	—	38	34	238	234	—
92.000	—	—	—	—	—	28	25	228	225	—
93.000	—	—	—	—	—	19	17	219	217	—
94.000	—	—	—	—	—	9	8	209	208	—
95.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Meccanismo a scalare. Importi da verificare caso per caso

Set di calcoli per il nucleo familiare

Alessandra Gerbaldi

Per alleggerire il prelievo delle famiglie si torna al meccanismo delle detrazioni d'imposta, che prendono il posto della "no tax family". Soppressa la deduzione, dal 1° gennaio 2007, il legislatore ha però scelto di conservare il meccanismo per determinare l'entità degli sconti. Infatti, la detrazione decresce man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi del tutto. Per determinarne l'importo si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nelle formule previste dal nuovo articolo 12 del Tuir e moltiplicare il risultato ottenuto per la corrispondente detrazione "teorica" (si veda tabella a fianco). L'importo della detrazione annua spettante va poi rapportato al periodo di paga, ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 600/73.

MISURA PRESTABILITA

I genitori non potranno più accordarsi in base alla convenienza sulla ripartizione del carico per i figli

Il requisito

Non ci sono sostanziali novità rispetto al passato. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano se il familiare per il quale si richiedono ha redditi propri non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni sono rapportate a mese: competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni per averne diritto. Il lavoratore, pertanto, può richiederle anche per i periodi in cui non ha prestato attività lavorativa. L'articolo 23 del Dpr 600/73 (non modificato) stabilisce che le detrazioni sono riconosciute «se il percipiente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni».

Familiari

Per il coniuge, la detrazione spetta se non è legalmente ed effettivamente separato. Per i figli, la detrazione spetta sempre, indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente.

Nel caso di mancanza "fisica" o "giuridica" dell'altro genitore (cioè se il genitore è morto o non ha riconosciuto i figli) e nel caso di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge, a condizione che il genitore richiedente non sia coniugato oppure, se coniugato, si sia successivamente separato.

Riguardo agli altri familiari eventualmente a carico, la detrazione spetta per i soggetti indicati nell'articolo 433 del Codice civile: genitori, ascendenti, generi e nuore, suocero o suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali. La condizione è che essi convivano con il lavoratore, oppure percepiscano dallo stesso assegni alimentari che non derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'importo della detrazione va ripartito pro quota, vale a dire in base all'onere sostenuto per il familiare dal contribuente che la richiede.

Per coniuge, figli e altri familiari

CONIUGE A CARICO: DETRAZIONE BASE E CALCOLO	
Reddito complessivo annuo	**Importo annuo**
Fino a 15.000	800 - [110 x (reddito complessivo / 15.000)]
Oltre 15.000 e fino a 40.000	690
Oltre 40.000 e fino a 80.000	690 x [(80.000 — reddito complessivo) / 40.000]
CONIUGE A CARICO: DETRAZIONE IN CIFRA FISSA	
Reddito complessivo annuo	**Importo annuo**
Oltre 29.000 e fino a 29.200	10
Oltre 29.200 e fino a 34.700	20
Oltre 34.700 e fino a 35.000	30
Oltre 35.000 e fino a 35.100	20
Oltre 35.100 e fino a 35.200	10
FIGLI A CARICO: DETRAZIONE ANNUA TEORICA	
Numero figli	**Importo annuo**
Per ciascun figlio	800
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	900
Per ciascun figlio portatore di handicap	+220
Contribuenti con più di tre figli	+200 per ciascun figlio
FIGLI A CARICO: FORMULA PER DETRAZIONE EFFETTIVA	
Numero figli	**Importo annuo**
Un solo figlio *	(95.000 — reddito complessivo / 95.000)
Più di un figlio *	[(95.000 + 15.000 per ogni figlio successivo al 1°)- reddito complessivo] / (95.000 + 15.000 per ogni figlio successivo al 1°)
ALTRI FAMILIARI A CARICO	
Detrazione teorica	**Formula di calcolo**
750	750 x [(80.000 — reddito complessivo) / 80.000]

(*) Il risultato della formula deve essere modificato per la detrazione annua teorica

Suddivisione al 50 per cento

È una novità. Cambia il modo in cui si ripartisce tra i genitori la detrazione per i figli: viene meno la possibilità di scegliere liberamente come suddividere il carico. Dal 1° gennaio 2007, infatti, la regola generale è che la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, con le eccezioni previste dal nuovo articolo 12, lettera c) del Tuir e cioè:

— se un coniuge è a carico dell'altro, la detrazione spetta al 100% al coniuge che ha l'altro a suo carico;

— se i coniugi si sono preventivamente accordati, la detrazione può essere richiesta al 100% dal genitore che possiede il reddito più elevato;

— in caso di separazione legale ed effettiva, o annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo tra le parti, spetta al 100% al genitore affidatario;

— in caso di affidamento congiunto o condiviso e in mancanza di accordo, la detrazione è suddivisa al 50% tra i genitori;

— se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito (si parla di "incapienza"), la stessa è assegnata per intero all'altro genitore. In questa ipotesi, l'articolo 12 del Tuir prevede che il genitore che fruisce della detrazione è tenuto, salvo diverso accordo tra le parti, a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In seguito a queste modifiche, dipendenti e collaboratori con figli a carico devono compilare un nuovo modello di richiesta delle detrazioni per il 2007.

Le altre riduzioni

LA MAPPA DEI BONUS

Più documentazione. Necessario conservare da subito gli attestati delle spese sostenute

Redditi 2006. Ancora operative la no tax area e la family area

Energia pulita premiata al 55%

Incentivi per la riqualificazione degli edifici e l'uso di pannelli solari

Tonino Morina

Sconti su più settori. Tra proroghe di vecchie agevolazioni e debutto di nuove, la Finanziaria 2007 contiene molte novità sulle voci agevolate dal Fisco, con sconti variabili dal 19% al 55% delle spese sostenute. I benefici saranno concretamente applicabili con la presentazione del modello 730/2008 o Unico 2008, in riferimento agli oneri sostenuti quest'anno. Sarà bene dunque, conservare a partire da subito, la documentazione relativa alle spese per cui si possono far valere le detrazioni. Lo sconto Irpef del 36% è stato prorogato di un anno, ma solo per le ristrutturazioni edilizie. Sono invece previste detrazioni del 55% per '«energia pulita».

LA PROROGA
Ancora per tutto il 2007 sarà applicabile il meccanismo del 36% degli investimenti per ristrutturazioni edilizie

LE NUOVE TECNOLOGIE
Favorito l'acquisto di apparecchi televisivi digitali e di computer per insegnanti e docenti universitari

La proroga del 36 per cento

Si potranno applicare per tutto il 2007 la detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia e l'aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese. Sono prorogate, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48mila euro per unità immobiliare, le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio relative:

- agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 289/02, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- alle prestazioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/99, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Per fruire della detrazione Irpef del 36% e dell'applicazione dell'Iva al 10% bisogna ricordare, però, che i benefici fiscali spettano solo se il costo della relativa manodopera è evidenziato in fattura.

Immobili ristrutturati

Nessuna proroga al 2007, invece, della detrazione per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero. Il beneficio fiscale si applica nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

Nuove detrazioni del 55%

Alcune spese danno diritto a una detrazione Irpef del 55%. Si potrà beneficiare di questa agevolazione per:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici, che determinano un risparmio di risorse nella climatizzazione invernale. Il valore massimo della detrazione è di 100mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione è di 60mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Il valore massimo della detrazione è di 30mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Gli sconti del 19%

A partire dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2007, si avrà diritto a una detrazione Irpef del 19% per:

- le spese sostenute per l'assistenza personale di persone non autosufficienti per un importo annuo non superiore a 2.100 euro, se il reddito non supera i 40mila euro;
- le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi;
- i canoni di affitto per gli studenti fuori sede, iscritti a un corso di laurea presso un ateneo situato in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
- le spese per l'acquisto di un personal computer nuovo, da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale) e da parte dei docenti universitari. A questi contribuenti spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di mille euro.

Gli sconti del 20%

Particolari benefici sono previsti anche per l'acquisto di televisioni digitali, frigoriferi o particolari motori. È prevista una detrazione Irpef del 20%:

- per chi è in regola, per il 2007, con il pagamento del canone di abbonamento Rai e acquista un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. La detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa rimasta a carico, fino a un importo massimo della stessa di mille euro;
- per le spese relative alla sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione dall'imposta lorda spetta per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata;
- per le spese relative all'acquisto e all'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW. Il valore massimo della detrazione è di 1.500 euro per motore, in un'unica rata;
- per le spese documentate per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW. Il valore massimo della detrazione è di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

Tagli Irpef del 19% (dichiarazioni 2008)

Badanti
- Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza per un importo annuo non superiore a 2.100 euro, se il reddito non supera i 40mila euro (comma 319)

Ragazzi in palestra
- Spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale o l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (comma 319)

Affitti per studenti fuori sede
- Canoni per contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge 431/98, i cosiddetti affitti concordati, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (comma 319)

Computer per gli insegnanti
- Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, e al personale docente presso le università statali, ai fini Irpef, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo di mille euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica (comma 296)

Riduzionidel 55% (dichiarazioni 2008)

Risparmio energetico
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 195/05, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 344)

Pavimenti e infissi
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 345)

Pannelli solari
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 346)

Impianti di riscaldamento
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 347)

Sostegno del 20% agli acquisti (dichiarazioni 2008)

Acquisto di frigoriferi
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per sostituire frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata (comma 353)

Motori
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata (comma 358)

Variatori di velocità (inverter)
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata (comma 359)

Commercio, aiuti del 36% (dichiarazioni 2008)

Negozi ed efficienza energetica
- Ai soggetti che esercitano attività d'impresa nel settore del commercio e che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nei seguenti casi:
- sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%
- sostituzione, negli ambienti interni, di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%
- sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80% per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
- azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso (comma 354)

Incentivi per la tv digitale (dichiarazioni 2008)

Agevolazioni fino a mille euro
- Con lo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento, la Finanziaria concede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo di mille euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato (comma 357)

La dote storica delle voci agevolate

Per le dichiarazioni dei redditi relative al 2006 da presentare quest'anno, con il modello 730/2007 o Unico 2007 persone fisiche, valgono le vecchie regole su oneri deducibili e detraibili, comprese le due particolari deduzioni no tax area (imponibile escluso da tassazione) e family area (deduzioni per carichi di famiglia). Sia la no tax area e sia la family area sono state sostituite, con effetto dai redditi relativi al 2007, dalle detrazioni.

In sede di dichiarazione dei redditi, il debito Irpef può essere ridotto o azzerato dagli oneri deducibili e dalle detrazioni d'imposta spettanti al contribuente. Per onere deducibile si intende l'importo che si può sottrarre dal singolo reddito o dal reddito complessivo. Per detrazione, si intende invece la sottrazione di un importo dall'imposta, che da imposta lorda diventa imposta netta.

La deduzione per carichi di famiglia, da applicare anche per i redditi 2006, influenza il peso fiscale in tema di addizionali regionali e comunali all'Irpef. Per il calcolo delle addizionali regionale e comunale, nella circolare 31/E del 6 giugno 2005, l'agenzia avverte che la base imponibile «è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Tale base imponibile risulta ora modificata per effetto della introduzione del secondo modulo di riforma dell'Irpef, dovendo intendersi che la stessa deve essere decurtata, oltre che degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, anche della nuova deduzione per oneri di famiglia effettivamente spettante».

Le addizionali sono dovute solo se per lo stesso anno è dovuta l'Irpef (articolo 50 del decreto legislativo 446/97 e articolo 1 del decreto legislativo 360/98). Perciò, se non è dovuta l'Irpef, anche per effetto della deduzione per oneri di famiglia, non sono dovute nemmeno le relative addizionali comunali e regionali. Se invece, la deduzione determina solo l'emergere di un minore debito d'imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile va calcolata al netto della deduzione per oneri di famiglia.

T. Mor.

Le detrazioni e le deduzioni per le uscite 2006 da far valere nelle dichiarazioni 2007

Gli oneri sostenuti nel 2006 per cui spetta la detrazione Irpef del 19%

Spese mediche e sanitarie
- spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità, anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico
- spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute per i familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'Irpef dovuta dai familiari (per un importo massimo di 6.197,48 euro)
- spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità

Ausili per persone disabili
- spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità, di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti e sordomuti
- spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida per i non vedenti
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dalle persone riconosciute sordomute

Spese veterinarie
- spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

Mutui
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale; in caso di mutuo intestato a entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
- interessi passivi e oneri accessori nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie

Assicurazione
- premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere

Studi
- spese sostenute nel 2006, anche se riferibili a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria

Spese funebri
- spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo non superiore a 1.549,37 euro per ciascun familiare deceduto

Asili nido
- spese per la frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro per ogni figlio ospitato (limitatamente al 2006)

Donazioni e contributi associativi
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
- erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
- erogazioni in denaro a favore della Società di cultura «La Biennale di Venezia»
- spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico
- erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

Gli oneri 2006 deducibili dal reddito complessivo
- Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro, ad esempio per i collaboratori familiari, per la baby-sitter e per gli assistenti delle persone anziane
- contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 1.807,60 euro
- contributi, donazioni e oblazioni erogati alle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: ogni erogazione è deducibile fino a un importo di 1.032,91 euro
- spese mediche e di assistenza specifica delle persone disabili
- assegno periodico corrisposto al coniuge
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
- rendite, vitalizi e assegni alimentari
- canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili
- indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento

I conti

IL TEST DI CONVENIENZA

Incapienti. Nessun beneficio per le persone con introiti così bassi da non pagare tasse

Penalità. Senza deduzioni per la famiglia si gonfia l'imponibile per le addizionali

Più reddito disponibile fino a quota 40mila

Ma i rincari per gli autonomi cominciano prima

Tonino Morina
Gianni Trovati

A cinque aliquote e ai relativi scaglioni, così come al ritorno delle detrazioni per la produzione del reddito e per i carichi di famiglia, è affidato il disegno redistributivo della nuova Irpef.

Non è immediato, nella girandola di novità, individuare con precisione chi ci guadagna e soprattutto calcolare l'entità del maggior reddito disponibile. Questo dipende da tanti fattori, che le tabelle in questa pagina provano a identificare. Senza considerare, però, la manovra sugli assegni per il nucleo familiare (di cui si parla a pagina VIII).

Per lo Stato

La Finanziaria 2007 modifica il peso dell'Irpef statale sui diversi redditi intervenendo sulla scansione delle aliquote e sul sistema degli sconti. I risultati, come mostrano le tabelle a fianco, dividono in due la platea dei contribuenti: quelli con i redditi inferiori vedono diminuire le tasse rispetto all'anno scorso, gli altri sono chiamati a pagare di più. Il confine tra le due categorie cambia a seconda del tipo di reddito, e si colloca appena sotto i 32mila euro per i lavoratori autonomi per salire sopra i 37mila per i pensionati con meno di 75 anni e sopra i 38mila per i dipendenti e i pensionati più anziani.

Non cambia nulla per chi ha un reddito troppo basso per versare le imposte (sono gli «incapienti», che dichiarano meno di 7.500 euro l'anno o meno di 3.500 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo). All'altro capo delle graduatorie fiscali, chi dichiara più di 100mila euro (qualunque sia l'origine del suo reddito) subisce dalla manovra un aggravio di 1.780 euro l'anno.

Per gli enti locali

Tuttavia, questo andamento "lineare" salta per l'intervento delle addizionali comunali e regionali e delle novità nel sistema dei carichi di famiglia. Le prime, infatti, sono destinate ad aumentare anche senza che i governi regionali e comunali decidano di ritoccare le aliquote (come peraltro la manovra consente di fare, dopo anni di blocco). Per i familiari a carico, inoltre, non vi sono più deduzioni dal reddito imponibile (sostituite dalle detrazioni) e quindi quest'ultimo lievita, rispetto allo scorso anno, ai fini del calcolo delle imposte locali.

Chi ha un reddito imponibile di 38mila euro, moglie e due figli a carico, per esempio, non si vedrà più applicare le aliquote addizionali al reddito "depurato" dalle deduzioni (l'anno scorso: 30.116 euro), ma sull'intera quota. Invece che in deduzioni dall'imponibile, i familiari "si trasformano" in detrazioni dall'imposta lorda, normalmente di 800 euro teorici per ogni componente della famiglia (con sconti maggiori per figli piccoli e per i disabili).

Anche in questo caso la domanda d'obbligo, «chi ci guadagna?», non ha una risposta semplice, perché le variabili in gioco sono molte. Le tabelle a destra provano a fornire qualche risposta per tre contribuenti-tipo (un dipendente, un pensionato e un autonomo con figli a carico) sulla base di un'addizionale regionale dello 0,9% (in molte Regioni però è più alta; si vedano i servizi a pagina IX) e un'aliquota comunale dello 0,5% (nella maggioranza dei Comuni oggi è più bassa, ma bisogna vedere che cosa decideranno i sindaci entro fine marzo).

In linea generale, per i redditi più bassi la combinazione di addizionali e carichi di famiglia non sembra intaccare più di tanto i piccoli risparmi fiscali introdotti dalla manovra. Al contrario, tra 40mila e 70mila euro di imponibile l'effetto peggiorativo è in qualche caso notevole.

Le nuove «curve»

L'imposizione per le diverse categorie di contribuenti in assenza di carichi familiari

LAVORATORE DIPENDENTE

Reddito	Imposta netta 2006	Imposta netta 2007	Differenza
≤7.500	0	0	0
9.000	445	302	-143
10.000	741	603	-138
12.500	1.482	1.358	-124
13.500	1.778	1.659	-119
15.000	2.223	2.112	-111
16.000	2.519	2.415	-104
17.500	2.963	2.871	-92
20.000	3.704	3.629	-75
21.500	4.149	4.084	-65
22.000	4.297	4.236	-61
24.000	4.890	4.833	-57
25.000	5.186	5.127	-59
26.000	5.482	5.420	-62
28.000	6.116	6.032	-84
29.000	6.542	6.470	-72
30.000	6.967	6.884	-83
31.000	7.392	7.297	-95
32.000	7.817	7.711	-106
33.000	8.242	8.124	-118
34.000	8.650	8.538	-112
35.000	9.040	8.951	-89
36.000	9.430	9.364	-66
37.000	9.820	9.778	-42
38.000	10.210	10.191	-19
39.000	10.600	10.605	5
40.000	10.990	11.018	28
41.000	11.380	11.432	52
42.000	11.770	11.845	75
43.000	12.160	12.259	99
44.000	12.550	12.672	122
45.000	12.940	13.086	146
50.000	14.890	15.153	263
52.000	15.670	15.980	310
60.000	18.790	19.270	480
70.000	22.690	23.370	680
80.000	26.590	27.570	980
85.000	28.540	29.720	1.180
90.000	30.490	31.870	1.380
95.000	32.440	34.020	1.580
100.000	34.390	36.170	1.780
200.000	77.390	79.170	1.780
300.000	120.390	122.170	1.780

LAVORATORE AUTONOMO

Reddito	Imposta netta 2006	Imposta netta 2007	Differenza
≤3.500	0	0	0
5.000	135	50	-85
7.500	809	680	-129
9.000	1.214	1.058	-156
10.000	1.484	1.310	-174
12.500	2.158	1.940	-218
13.500	2.428	2.192	-236
15.000	2.833	2.570	-263
16.000	3.103	2.862	-241
17.500	3.508	3.300	-208
20.000	4.182	4.030	-152
21.500	4.587	4.468	-119
22.000	4.722	4.614	-108
24.000	5.261	5.198	-63
25.000	5.531	5.490	-41
26.000	5.801	5.782	-19
28.000	6.497	6.366	-131
29.000	6.884	6.768	-116
30.000	7.271	7.170	-101
31.000	7.630	7.572	-58
32.000	7.960	7.974	14
33.000	8.290	8.376	86
34.000	8.650	8.778	128
35.000	9.040	9.180	140
36.000	9.430	9.582	152
37.000	9.820	9.984	164
38.000	10.210	10.386	176
39.000	10.600	10.788	188
40.000	10.990	11.190	200
41.000	11.380	11.592	212
42.000	11.770	11.994	224
43.000	12.160	12.396	236
44.000	12.550	12.798	248
45.000	12.940	13.200	260
50.000	14.890	15.210	320
52.000	15.670	16.014	344
60.000	18.790	19.270	480
70.000	22.690	23.370	680
80.000	26.590	27.570	980
85.000	28.540	29.720	1.180
90.000	30.490	31.870	1.380
95.000	32.440	34.020	1.580
100.000	34.390	36.170	1.780
200.000	77.390	79.170	1.780
300.000	120.390	122.170	1.780

PENSIONATO CON MENO DI 75 ANNI

Reddito	Imposta netta 2006	Imposta netta 2007	Differenza
≤7.500	0	0	0
9.000	584	439	-145
10.000	876	732	-144
12.500	1.606	1.463	-143
13.500	1.898	1.756	-142
15.000	2.335	2.195	-140
16.000	2.627	2.496	-131
17.500	3.065	2.948	-117
20.000	3.795	3.702	-93
21.500	4.233	4.154	-79
22.000	4.379	4.305	-74
24.000	4.963	4.907	-56
25.000	5.255	5.209	-46
26.000	5.547	5.510	-37
28.000	6.196	6.113	-83
29.000	6.615	6.524	-91
30.000	7.033	6.936	-97
31.000	7.452	7.347	-105
32.000	7.871	7.758	-113
33.000	8.290	8.170	-120
34.000	8.650	8.581	-69
35.000	9.040	8.993	-47
36.000	9.430	9.404	-26
37.000	9.820	9.815	-5
38.000	10.210	10.227	17
39.000	10.600	10.638	38
40.000	10.990	11.049	59
41.000	11.380	11.461	81
42.000	11.770	11.872	102
43.000	12.160	12.284	124
44.000	12.550	12.695	145
45.000	12.940	13.106	166
50.000	14.890	15.163	273
52.000	15.670	15.986	316
60.000	18.790	19.270	480
70.000	22.690	23.370	680
80.000	26.590	27.570	980
85.000	28.540	29.720	1.180
90.000	30.490	31.870	1.380
95.000	32.440	34.020	1.580
100.000	34.390	36.170	1.780
200.000	77.390	79.170	1.780
300.000	120.390	122.170	1.780

PENSIONATO CON PIÙ DI 75 ANNI

Reddito	Imposta netta 2006	Imposta netta 2007	Differenza
≤7.500	0	0	0
9.000	584	371	-213
10.000	876	668	-208
12.500	1.606	1.410	-196
13.500	1.898	1.707	-191
15.000	2.335	2.153	-182
16.000	2.627	2.455	-172
17.500	3.065	2.909	-156
20.000	3.795	3.665	-130
21.500	4.233	4.119	-114
22.000	4.379	4.270	-109
24.000	4.963	4.875	-88
25.000	5.255	5.177	-78
26.000	5.547	5.480	-67
28.000	6.196	6.085	-111
29.000	6.615	6.497	-118
30.000	7.033	6.909	-124
31.000	7.452	7.322	-130
32.000	7.871	7.734	-137
33.000	8.290	8.147	-143
34.000	8.650	8.559	-91
35.000	9.040	8.972	-68
36.000	9.430	9.384	-46
37.000	9.820	9.796	-24
38.000	10.210	10.209	-1
39.000	10.600	10.621	21
40.000	10.990	11.034	44
41.000	11.380	11.446	66
42.000	11.770	11.858	88
43.000	12.160	12.271	111
44.000	12.550	12.683	133
45.000	12.940	13.096	156
50.000	14.890	15.158	268
52.000	15.670	15.983	313
60.000	18.790	19.270	480
70.000	22.690	23.370	680
80.000	26.590	27.570	980
85.000	28.540	29.720	1.180
90.000	30.490	31.870	1.380
95.000	32.440	34.020	1.580
100.000	34.390	36.170	1.780
200.000	77.390	79.170	1.780
300.000	120.390	122.170	1.780

Il dipendente

Lavoratore con moglie e due figli a carico - **Importi in euro**

Oneri deducibili	Imponibile	Tasse 2006 Imposte statali	Tasse 2006 Addiz. locali* (imponibile)	Tasse 2006 Totale	Tasse 2007 Imposte statali	Tasse 2007 Addiz. locali* (imponibile)	Tasse 2007 Totale	Differenza Imposte statali	Differenza Addiz. locali*	Differenza Totale
10.000 (DI CUI 9.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
1.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000 (DI CUI 18.000 DA LAVORO DIPENDENTE)										
2.000	18.000	1.281	140 (10.039)	1.421	1.090	252 (18.000)	1.342	-191	112	-79
25.000 (DI CUI 23.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
2.500	22.500	2.734	211 (15.058)	2.945	2.525	315 (22.500)	2.840	-209	104	-105
30.000 (DI CUI 28.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
3.000	27.000	4.186	281 (20.077)	4.467	3.980	378 (27.000)	4.358	-206	97	-109
40.000 (DI CUI 38.000 DA LAVORO DIPENDENTE)										
4.000	36.000	7.338	422 (30.116)	7.760	7.790	504 (36.000)	8.324	452	82	534
50.000 (DI CUI 47.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
5.000	45.000	11.050	562 (40.154)	11.612	11.862	630 (45.000)	12.492	812	68	880
60.000 (DI CUI 57.000 DA LAVORO DIPENDENTE)										
6.000	54.000	14.965	703 (50.193)	15.668	15.768	756 (54.000)	16.524	803	53	856
70.000 (DI CUI 66.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
7.000	63.000	18.880	843 (60.232)	19.723	19.745	882 (63.000)	20.627	865	39	904
80.000 (DI CUI 76.000 DA LAVORO DIPENDENTE)										
8.000	72.000	22.795	984 (70.269)	23.779	23.574	1.008 (72.000)	24.582	779	24	803
90.000 (DI CUI 85.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
9.000	81.000	26.710	1.124 (80.308)	27.834	27.709	1.134 (81.000)	28.843	999	10	1.009
100.000 (DI CUI 95.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
10.000	90.000	30.490	1.260 (90.000)	31.750	31.725	1.260 (90.000)	92.985	1.235	0	1.235
110.000 (DI CUI 104.500 DA LAVORO DIPENDENTE)										
11.000	99.000	34.000	1.386 (99.000)	35.386	35.740	1.386 (99.000)	37.126	1.740	0	1.740

(*) Si ipotizza un'aliquota regionale dello 0,90% e un'aliquota comunale dello 0,50 per cento

Lavoratore autonomo

I calcoli per un contribuente con moglie e due figli a carico - **Importi in euro**

Oneri deducibili	Imponibile	Tasse 2006 Imposte statali	Tasse 2006 Addiz. locali* (imponibile)	Tasse 2006 Totale	Tasse 2007 Imposte statali	Tasse 2007 Addiz. locali* (imponibile)	Tasse 2007 Totale	Differenza Imposte statali	Differenza Addiz. locali*	Differenza Totale
10.000 (DI CUI 9.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
1.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000 (DI CUI 18.000 DA LAVORO AUTONOMO)										
2.000	18.000	1.811	140 (10.039)	1.951	1.491	252 (18.000)	1.743	-320	112	-208
25.000 (DI CUI 23.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
2.500	22.500	3.145	211 (15.058)	3.356	2.889	315 (22.500)	3.204	-256	104	-152
30.000 (DI CUI 28.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
3.000	27.000	4.478	281 (20.077)	4.759	4.266	378 (27.000)	4.644	-212	97	-115
40.000 (DI CUI 38.000 DA LAVORO AUTONOMO)										
4.000	36.000	7.338	422 (30.116)	7.760	7.962	504 (36.000)	8.466	624	82	706
50.000 (DI CUI 47.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
5.000	45.000	11.050	562 (40.154)	11.612	11.919	630 (45.000)	12.549	869	68	937
60.000 (DI CUI 57.000 DA LAVORO AUTONOMO)										
6.000	54.000	14.965	703 (50.193)	15.668	15.768	756 (54.000)	16.524	803	53	856
70.000 (DI CUI 66.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
7.000	63.000	18.880	843 (60.232)	19.723	19.745	882 (63.000)	20.627	865	39	904
80.000 (DI CUI 76.000 DA LAVORO AUTONOMO)										
8.000	72.000	22.795	984 (70.269)	23.779	23.754	1.008 (72.000)	24.762	959	24	983
90.000 (DI CUI 85.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
9.000	81.000	26.710	1.124 (80.308)	27.834	27.709	1.134 (81.000)	28.843	999	10	1.009
100.000 (DI CUI 95.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
10.000	90.000	30.490	1.260 (90.000)	31.750	31.725	1.260 (90.000)	32.985	1.235	0	1.235
110.000 (DI CUI 104.500 DA LAVORO AUTONOMO)										
11.000	99.000	34.000	1.386 (99.000)	35.386	35.740	1.386 (99.000)	37.126	1.740	0	1.740

(*) Si ipotizza un'aliquota regionale dello 0,90% e un'aliquota comunale dello 0,50 per cento

Il pensionato

Pensionato con meno di 75 anni, con moglie e due figli a carico - **Importi in euro**

Oneri deducibili	Imponibile	Tasse 2006 Imposte statali	Tasse 2006 Addiz. locali* (imponibile)	Tasse 2006 Totale	Tasse 2007 Imposte statali	Tasse 2007 Addiz. locali* (imponibile)	Tasse 2007 Totale	Differenza Imposte statali	Differenza Addiz. locali*	Differenza Totale
10.000 (DI CUI 9.500 DA PENSIONE)										
1.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000 (DI CUI 18.000 DA PENSIONE)										
2.000	18.000	1.380	140 (10.039)	1.520	1.163	252 (18.000)	1.388	-217	112	-105
25.000 (DI CUI 23.500 DA PENSIONE)										
2.500	22.500	2.813	211 (15.058)	3.024	2.608	315 (22.500)	2.923	-205	104	-101
30.000 (DI CUI 28.500 DA PENSIONE)										
3.000	27.000	4.246	281 (20.077)	4.527	4.032	378 (27.000)	4.410	-214	97	-117
40.000 (DI CUI 38.000 DA PENSIONE)										
4.000	36.000	7.338	422 (30.116)	7.760	7.821	504 (36.000)	8.325	483	82	565
50.000 (DI CUI 47.500 DA PENSIONE)										
5.000	45.000	11.050	562 (40.154)	11.612	11.872	630 (45.000)	12.502	822	68	890
60.000 (DI CUI 57.000 DA PENSIONE)										
6.000	54.000	14.965	703 (50.193)	15.668	15.768	756 (54.000)	16.524	803	53	856
70.000 (DI CUI 66.500 DA PENSIONE)										
7.000	63.000	18.880	843 (60.232)	19.723	19.745	882 (63.000)	20.627	865	39	904
80.000 (DI CUI 76.000 DA PENSIONE)										
8.000	72.000	22.795	984 (70.269)	23.779	23.754	1.008 (72.000)	24.582	959	24	983
90.000 (DI CUI 85.500 DA PENSIONE)										
9.000	81.000	26.710	1.124 (80.308)	27.834	27.709	1.134 (81.000)	28.843	999	10	1.009
100.000 (DI CUI 95.500 DA PENSIONE)										
10.000	90.000	30.490	1.260 (90.000)	31.750	31.725	1.260 (90.000)	32.985	1.235	0	1.235
110.000 (DI CUI 104.500 DA PENSIONE)										
11.000	99.000	34.000	1.386 (99.000)	35.386	35.740	1.386 (99.000)	37.126	1.740	0	1.740

(*) Si ipotizza un'aliquota regionale dello 0,90% e un'aliquota comunale dello 0,50 per cento. Le tre elaborazioni sono a cura dello studio Morina

La nuova Irpef

La famiglia

IL SOSTEGNO PER LE PERSONE A CARICO

Importi personalizzati. Il valore varia in funzione del reddito e dei componenti

Gruppi monoparentali. Distinti da quelli con due genitori per la quota aggiuntiva

Assegni familiari, la marcia in più

Le erogazioni ai nuclei sono il principale strumento redistributivo previsto dalla manovra

Barbara Massara

L'assegno per il nucleo familiare (Anf) rappresenta il principale strumento sul quale il legislatore della Finanziaria ha puntato per realizzare l'effetto redistributivo dei redditi.

Infatti, accanto ai modesti sconti Irpef che la riforma fiscale ha riservato ai percettori di redditi bassi con familiari a carico, l'assegno diventa il vero elemento in grado di aumentare il netto della busta paga.

È il comma 11 dell'articolo unico della legge 296/06 a introdurre rilevanti novità sulla disciplina degli Anf, con l'obiettivo di elevare gli importi di questa prestazione previdenziale.

LE NUOVE REGOLE

A differenza del passato, per individuare gli importi è necessario considerare i componenti della famiglia escludendo i genitori

Per effetto delle nuove regole, non solo è aumentato l'importo dell'assegno di quei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 già lo percepivano, ma possono accedere a tale prestazione anche dipendenti che prima ne erano esclusi.

Le novità

Le novità più importanti riguardano quelle situazioni familiari che l'Inps ha da sempre codificato nelle sue tabelle 11 e 12, riferite rispettivamente ai nuclei familiari con entrambi i genitori, almeno un figlio minore e nessun componente inabile (tabella 11) e ai nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore e nessun componente inabile (tabella 12).

Le nuove regole di calcolo da applicare a queste due situazioni familiari sono le medesime, salvo poi riconoscere solo in favore del nucleo monoparentale un assegno aggiuntivo a integrazione di quello base.

Le altre tabelle Inps, cioè quelle che rappresentano nuclei familiari di diversa composizione, non vengono modificate, salvo riconoscere l'incremento dell'assegno in misura pari al 15 per cento.

Lo sviluppo delle tabelle

Le vecchie tabelle Inps vengono completamente riscritte, sulla base dei nuovi criteri fissati nella Finanziaria.

Tra le novità deve essere segnalato che, dal 1° gennaio 2007, nelle famiglie con almeno quattro figli di età non superiore a 26 anni, ai fini dell'individuazione del nucleo, devono essere considerati anche i figli maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti ovvero apprendisti (mentre fino al 31 dicembre 2006 eravamo abituati a escludere dal nucleo i figli maggiorenni).

L'innovazione più importante riguarda comunque le modalità di quantificazione dell'importo dell'assegno. Questo, dal 1°gennaio, non è più determinato in misura fissa, ma corrisponde a un importo "personalizzato", variabile in funzione del livello del reddito.

La prestazione è determinata con un'operazione matematica, in base alla quale si parte da un valore fisso massimo (pari a 1.650 euro per un reddito fino a 12.500), quindi progressivamente si decurta il valore di un importo variabile in funzione dei diversi scaglioni in cui è ripartito il reddito.

In particolare, la norma impone di ridurre l'importo massimo di un valore (che varia in funzione della dimensione del nucleo e dello scaglione di reddito) per ogni 100 euro di reddito compreso nello scaglione.

Il criterio di calcolo scelto dal legislatore non è di immediata applicazione, in quanto i redditi sono divisi in diversi scaglioni, questi a loro volta sono differenziati in base alla dimensione del nucleo, e per ogni scaglione è fissata una diversa misura dell'importo da decurtare (si veda la tabella n.1).

Nel comunicato stampa del 12 gennaio 2007 l'Inps ha pubblicato alcune tabelle contenenti degli esempi di calcolo della prestazione previdenziale che dovrà essere riconosciuta ai lavoratori dal 1° gennaio 2007. Si tratta di pochi esempi, riferiti ad alcune situazioni reddituali, con i quali l'Istituto si è limitato a dare un'idea delle variazioni che la misura dell'Anf subisce per effetto dell'applicazione delle nuove regole di determinazione.

Pertanto si attendono ancora le tabelle ufficiali, in cui dovranno essere previsti tutti i possibili livelli di reddito nonché tutte le possibili dimensioni del nucleo familiare (gli esempi dell'Istituto si fermano a un massimo di 6 componenti).

Queste tabelle rappresentano infatti per il datore di lavoro lo strumento operativo attraverso il quale si può determinare immediatamente la misura dell'assegno da corrispondere in busta paga al dipendente.

L'assegno base

L'importo per un nucleo con un solo genitore ovvero con entrambi i genitori, con almeno un figlio minore e nessun componente inabile (ex tabelle Inps n. 11 e 12)

Reddito fino a 12.500 euro (assegno annuo)	Reddito oltre 12.500 euro (misura annua dell'assegno)
1 componente oltre al genitore/i **1.650**	1.650 ridotto di: ● 9,3 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 24.000; ● 0,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 24.000 e fino a 40.000; ● 2,3 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 40.000
2 componenti oltre al genitore/i **3.100**	3.100 ridotto di: ● 13 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 29.000; ● 0,9 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 29.000 e fino a 40.000; ● 3,1 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 40.000
3 componenti oltre al genitore/i **4.500**	4.500 ridotto di: ● 11,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 34.700; ● 1,4 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 34.700 e fino a 40.000; ● 4,8 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 40.000
4 componenti oltre al genitore/i **6.000**	6.000 ridotto di: ● 5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 21.300; ● 10,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 21.300 e fino a 36.100; ● 19,6 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 36.100 e fino a 45.000 ● 6,2 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 45.000
5 componenti oltre al genitore/i **7.500**	7.500 ridotto di: ● 7,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 21.300; ● 11,20 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 21.300 e fino a 36.100; ● 1,6 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 36.100 e fino a 39.000; ● 25 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 39.000 e fino a 45.000; ● 8,8 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 45.000

L'assegno "aggiuntivo"

Nucleo con un solo genitore, almeno un figlio minore e nessun componente inabile

Numero componenti (oltre il genitore)	REDDITO			
	Fino a 14.500	Oltre 14.500	Fino a 21.300 (da 0 a 21.300)	Oltre 21.300
1				
2				
3	1.000	1.000 ridotto di: 8,6 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 14.500		
4	1.000	1.000 ridotto di: 1,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 14.500 e fino a 53.000; 1,4 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 53.000		
5			1.550	1.550 ridotto di: 1,6 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 21.300 e fino a 56.000; 2,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 56.000

Nucleo con più di cinque componenti oltre il genitore con almeno un minore e nessun componente inabile

Più di 5	L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, importo annuale dell'assegno deve essere ridotto:
a) in presenza di un solo figlio di 125 € per il primo fratello, sorella e nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle e nipoti:
b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote

Gli esempi di calcolo

Esempi di calcolo di ANF annui relativi a nucleo con entrambi i genitori,almeno un figlio minore e nessun componente inabile (ex tabella Inps n. 11)

Reddito nucleo familiare	Numero componenti oltre al genitore ovvero ai genitori					
	2	3	4	5	6	7
Fino a 12.500		1.650,0	3.100,0	4.500,0	6.000,0	7.500,0
12.600		1.640,7	3.087,0	4.488,5	5.995,0	7.492,5
12.700		1.631,4	3.074,0	4.477,0	5.990,0	7.485,0
12.800		1.622,1	3.061,0	4.465,5	5.985,0	7.477,5
.....		.....	.....	.....	.....	.....
21.300		831,6	1.956,0	3.488,0	5.560,0	6.840,0
21.400		822,3	1.943,0	3.476,5	5.549,5	6.828,8
21.500		813,0	1.930,0	3.465,0	5.539,0	6.817,6
.....		.....	.....	.....	.....	.....
24.000		580,5	1.605,0	3.177,5	5.276,5	6.537,6
24.100		580,0	1.592,0	3.166,0	5.266,0	6.526,4
24.200		579,5	1.579,0	3.154,5	5.255,5	6.515,2
.....		.....	.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....	.....
29.000		555,5	955,0	2.602,5	4.751,5	5.977,6
29.100		555,0	954,1	2.591,0	4.741,0	5.966,4
29.200		554,5	953,2	2.579,5	4.730,5	5.955,2
.....		.....	.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....	.....
34.700		527,0	903,7	1.947,0	4.153,0	5.339,2
34.800		526,5	902,8	1.945,6	4.142,5	5.328,0
34.900		526,0	901,9	1.944,2	4.132,0	5.316,8
.....		.....	.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....	.....
36.100		520,0	891,1	1.927,4	4.006,0	5.182,4
36.200		519,5	890,2	1.926,0	3.986,4	5.180,8
36.300		519,0	889,3	1.924,6	3.966,8	5.179,2
.....		.....	.....	.....	.....	.....
39.000		505,5	865,0	1.886,8	3.701,5	5.136,0
39.100		505,0	864,1	1.885,4	3.691,0	5.111,0
39.200		504,5	863,2	1.884,0	3.680,5	5.086,0
.....		.....	.....	.....	.....	.....
40.000		500,5	856,0	1.872,8	3.241,6	4.886,0
40.100		498,2	852,9	1.868,0	3.222,0	4.861,0
40.200		495,9	849,8	1.863,2	3.202,4	4.836,0
.....		.....	.....	.....	.....	.....
45.000		385,5	701,0	1.632,8	2.261,6	3.636,0
45.100		383,2	697,9	1.628,0	2.255,4	3.627,2
45.200		380,9	694,8	1.623,2	2.249,2	3.618,4
.....		.....	.....	.....	.....	.....

Esempi di calcolo degli ANF annui relativi a nucleo con un solo genitore almeno un figlio minore e nessun componente inabile (ex tabella Inps n. 12)

	1	2	3	4	5	6
Fino a 12.500		1.650,0	3.100,0	5.500,0	7.000,0	9.050,0
12.600		1.640,7	3.087,0	5.488,5	6.995,0	9.042,5
12.700		1.631,4	3.074,0	5.477,0	6.990,0	9.035,0
12.800		1.622,1	3.061,0	5.465,5	6.985,0	9.027,5
.....		.....	.....	.....	.....	.....
21.300		831,6	1.956,0	3.903,2	6.458,0	8.390,0
21.400		822,3	1.943,0	3.883,1	6.446,0	8.377,2
21.500		813,0	1.930,0	3.863,0	6.434,0	8.364,4
.....		.....	.....	.....	.....	.....
24.900		575,5	1.475,0	3.159,5	6.014,0	7.916,4
.....		.....	.....	.....	.....	.....
39.000		500,5	856,0	1.872,8	3.859,1	6.136,8
.....		.....	.....	.....	.....	.....
59.900		40,6	236,0	912,8	1.656,1	3.210,8
.....		.....	.....	.....	.....	.....
79.900		-	-	-	136,1	902,8

Nota: Negli esempi ci siamo limitati ai nuclei fino a 6 o 7componenti, sebbene il diritto alla prestazione previdenziale possa riguardare anche nuclei di dimensioni maggiori

Le formule per determinare le prestazioni

Tagli articolati a scaglioni

In attesa che l'Inps fornisca il nuovo strumento operativo, nelle due tabelle (pubblicate in questa pagina) sono rappresentate alcune simulazioni, riferite a specifiche situazioni reddituali, in relazione alle quali è stata calcolata la misura dell'assegno.

Sulla base degli esempi resi noti dall'Istituto è stato riprodotto lo schema classico di tabella, distinguendo i nuclei con entrambi i genitori da quelli monoparentali, ricomprendendo nel numero dei componenti anche i genitori ovvero il genitore, e differenziando i redditi per fasce di 100 euro.

Nella tabella relativa alla famiglia monoparentale, a partire dai nuclei con componenti (il genitore più tre figli) la misura dell'assegno è stata determinata incrementando l'importo dell'Anf (assegno al nucleo familiare) base con l'assegno aggiuntivo.

Ipotizzando un nucleo composto da due genitori e tre figli con un reddito di 40mila euro, la misura dell'assegno base di 1.872,80 euro è stata determinata con le seguenti modalità. Si parte dal valore massimo di 4.500 euro stabilito per i nuclei con tre componenti (oltre i genitori), e si decurta il valore di euro 11,5 ogni 100 euro di reddito(del nucleo) superiore a euro 12.500 e fino a 34.700 euro (primo scaglione). La decurtazione corrisponde alla seguente formula:

(34.700-12.500)/100 moltiplicato per 11,5 = 2.553,00

Poi si calcola un'altra decurtazione di 1,4 euro ogni 100 euro di reddito superiore a 34.700 e fino a 40.000 (il reddito del nucleo).

In termini matematici la seconda decurtazione è calcolata con la seguente formula:

(40.000-34.700)/100 moltiplicato per 1,4= 74,20

La misura dell'Anf è infine pari alla differenza tra il valore massimo (euro 4.500) e la somma delle due riduzioni sopra calcolate:

assegno spettante = 4.500 (misura max) - (2553 + 74,20) = euro 1.872,80.

In ragione della misura del reddito familiare, non spetta invece l'assegno aggiuntivo.

Le nuove regole decorrano dal 1° gennaio 2007 e quindi interessano sia le domande già presentate per il periodo giugno 2006-luglio 2007, che le eventuali nuove domande.

A tale fine il datore di lavoro potrebbe segnalare ai dipendenti l'esistenza di queste novità, affinché il lavoratore possa verificare se, sulla base delle nuove regole, abbia diritto a fruire di questa prestazione previdenziale.

Ba. Mas.

I QUESITI AGLI ESPERTI

1 Nel periodo che va dal 2003 al 2006 cosa prevede la normativa sulle deduzioni/detrazioni d'imposta per figli a carico in caso di coppie separate legalmente se i figli sono affidati alla madre (100% o 50%) che percepisce per i minori assegno di mantenimento, e ripartizione delle spese scolastiche e mediche al 50%?
Visto che la nuova finanziaria 2007 prevede, in mancanza di accordo, detrazioni al 100% al genitore affidatario.
G.M. - Castellana Grotte (BA)

Fino al periodo di imposta 2005 le istruzioni al modello Unico delle persone fisiche hanno ribadito che la detrazione fissa per figlio a carico può essere liberamente ripartita tra i coniugi, senza vincoli particolari se non quello ovvio di non superarne l'ammontare massimo fruibile.

Si ritiene che anche per l'anno di imposta 2006 (Unico 2007) tali indicazioni saranno confermate, stante l'invarianza del quadro normativo.

Per la detrazione delle spese sostenute, invece, occorre fare riferimento al genitore che ha sopportato l'onere, e in mancanza di indicazioni al riguardo si può assumere che la spesa sia stata sostenuta al 50 % da ognuno di essi.

2 Mia madre ha solo redditi da fabbricati per circa 2.800,00 euro. Fino al 2006 era esente Irpef poiché la no tax area copriva interamente quell'importo. Per l'anno 2007 dovrà versarci il 23% di Irpef, più addizionale regionale e comunale, oltre all'Ici che già paga?
Oriella Tamburini-Rimini

La legge finanziaria del 2007 ha soppresso il meccanismo della no tax area e delle deduzioni dal reddito imponibile, per sostituirlo con quelle delle detrazioni dall'imposta. Purtroppo, a differenza della no tax area, che esentava tutti i redditi fino a 3.000 euro, le detrazioni di imposta non competono per alcuni tipi di reddito, tra cui quelli fondiari (si vedano gli articoli 12 e 13, Tuir). Da ciò consegue che su un reddito di fabbricati di euro 2.800 sarà dovuta l'Irpef pari al 23 %, più le addizionali se previste.

3 In seguito alle modifiche apportate dalla finanziaria relativamente agli assegni per il nucleo familiare, è sempre prevista la condizione che almeno il 70% del reddito familiare provenga da lavoro dipendente o la clausola è stata soppressa?
Mario Marchesini - S.Lazzaro di Savena (BO)

Il comma 11 della legge finanziaria 2007 ha modificato la vigente disciplina dell'Anf migliorando i livelli di reddito e la misura degli assegni, e ha esteso il diritto all'assegno ai figli di età compresa fra 18 e 21 anni se studenti o apprendisti e facenti parte di un nucleo familiare con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti. Non risultano cambiate le altre modalità che consentono il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare.

4 Alla luce delle disposizioni della legge finanziaria, ho intenzione di accontontanare il Tfr che si maturerà dal 1° gennaio 2007 in un fondo pensione di categoria. In tal caso trarrò anche beneficio dalle disposizioni fiscali in materia di fondi pensione? La quota che sarà accantonata presso il fondo (circa 2.500,00 euro l'anno) sarà deducibile dal reddito complessivo? E se sì in che maniera.
Andrea Mucci - Macerata

Quanto viene versato al fondo pensione (esclusa la quota del Tfr) è deducibile dal reddito imponibile fino a un importo massimo di 5.164,57 euro all'anno. Particolari agevolazioni sono previste inoltre per i giovani che iniziano a lavorare dal 1° gennaio 2007 in poi. Dopo il 5° anno di iscrizione al fondo potranno, per un periodo di 20 anni, dedurre dal reddito anche un importo superiore al tetto di 5.164,57 euro. Fermo restando che l'ulteriore deduzione non può superare i 2.582,29 euro all'anno. Per usufruire del bonus fiscale il lavoratore non deve far altro che inserire la somma versata al fondo (contributo personale più quello del datore di lavoro) tra gli oneri deducibili nella dichiarazione fiscale resa con il modello 730 o "Unico".

5 Un professionista acquista uno studio nel mese di febbraio 2006. Pur trattandosi di un immobile strumentale per l'esercizio della sua professione al 31 dicembre 2006 non potrà dedurre alcuna quota di ammortamento. Alla luce delle novità legislative, quando il professionista venderà il suo immobile sarà costretto a tassare l'eventuale plusvalenza o ciò si verificherà solo per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007?
Bruno Salsano - Battipaglia (SA)

La cessione dell'immobile acquistato dal lettore nell'anno 2006 non darà luogo a plusvalenze o a minusvalenze. Per i professionisti, infatti, rilevano solo le plus/minusvalenze relative agli immobili acquisiti nel triennio 2007/2009, per i quali all'articolo 1, commi 334 e 335 della legge 27 296/06 (Finanziaria 2007) è ammessa, a decorrere dall'anno 2007, la deduzione delle quote di ammortamento.

6 La mia azienda soleva richiedere come compenso all'utilizzo personale dell'auto aziendale l'esatto importo di fringe benefit. Ora con la possibile riforma la stessa ha già provveduto, senza darne avviso, a modificare il valore di trattenuta al nuovo parametro. La spesa è pertanto aumentata del 30% netto senza incidere in alcun modo su accumuli Tfr e pensione. È stata una giusta interpretazione? Può essere fatto senza alcun preavviso al lavoratore?
F.G. - Agrate Brianza (MI)

Con una norma dell'ultimo minuto è stato prorogato all'anno 2007 l'aumento (dal 30% al 50%) del compenso per l'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale; pertanto in sede di conguaglio di fine anno il lettore dovrebbe recuperare l'importo trattenuto. Per quanto riguarda la ripartizione della maggiore imposizione è necessario verificare quanto contenuto nell'accordo aziendale sull'utilizzo dell'autovettura.

A cura de«L'Esperto risponde»
Hanno collaborato:
Antonio Tangorra, Maria Rosa Gheido, Sergio D'Onofrio, Domenico Arena, Giovanni Bosco

DALLA PRIMA

Restyling che premia di più la «classe media»

Gli indici di diseguaglianza e la quota dei poveri si riducono in misura trascurabile: ciò conferma che la manovra sottrae risorse ai redditi medio-alti per darle non ai poveri, ma a chi sta nella parte centrale della distribuzione.

Restano numerosi nodi sul tappeto. L'assegno familiare è stato reso più generoso, ma si è persa l'occasione per renderlo universale, estendendolo agli autonomi e a molti precari che oggi non ne fruiscono. È ancora aperto il problema degli incapienti.

L'Irpef è stata finora caricata di troppe responsabilità: produrre molto gettito, ridurre la diseguaglianza, aiutare le famiglie con figli, contrastare la povertà.

È impossibile realizzare in modo soddisfacente tanti obiettivi diversi con un solo strumento. Visto che la base imponibile dell'Irpef è il reddito individuale, è ragionevole destinare l'imposta personale ai primi due obiettivi, coordinandola con un trasferimento in denaro commisurato al reddito familiare, non a quello individuale, e al numero dei minori. Toccando sia Irpef che assegno ai figli, la Finanziaria si muove in questa direzione.

Abbiamo quindi assistito a un primo passo nel ridisegno complessivo degli interventi di tassazione e trasferimento monetario sulle famiglie. Ne riparleremo con le prossime Finanziarie.

Massimo Baldini

Il federalismo

GLI INTERVENTI PER IL 2007

Equilibrio nei conti. Il livello delle imposte sarà determinato dall'andamento della spesa

Cambia il pagamento. Per ogni municipio un codice tributo differenziato

Regioni, addizionale senza tetto

L'aliquota massima dell'1,4% potrà essere superata in caso di disavanzo sanitario

Luigi Lovecchio
Valentina Melis

Le addizionali comunali e regionali all'Irpef dal 2007 pesano di più sulle famiglie e sulle imprese (escluse le società di capitali), non solo sotto il profilo finanziario. Se da un lato, infatti, la legge 296/06 ha sbloccato la possibilità per Comuni e Regioni di aumentare le aliquote e, per i Comuni, ha elevato allo 0,8% l'entità dell'aliquota massima, dall'altro le ultime due Finanziarie hanno stabilito meccanismi di aumento automatico, in presenza di conti pubblici non in regola, che comportano anche problemi di conoscibilità delle aliquote effettivamente vigenti.

La Finanziaria 2007 ribadisce infatti l'aumento dell'addizionale regionale Irpef e dell'aliquota Irap nelle Regioni a disavanzo sanitario, consentendo anzi alle amministrazioni di superare il tetto massimo dell'aliquota all'1,4% previsto fino ad oggi. Il comma 796, lettera b dell'articolo unico della legge 296/06, prevede infatti che l'aliquota Irap e l'addizionale Irpef, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, «si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi». Questa maggiorazione non farà peraltro differenze tra i contribuenti, perchè avrà «carattere generalizzato» e non prevederà «differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi».

Peraltro, sono già 11 su 20 le Regioni che hanno programmato di applicare nel 2007 l'addizionale Irpef con l'aliquota dell'1,4%, come mostra la cartina a lato. Fino a oggi, infatti, la disciplina dell'addizionale regionale (stabilita dal Dlgs 446/97, più volte modificato) prevedeva l'applicazione di un'aliquota base dello 0,9%, istituita per legge e dunque applicabile su tutto il territorio nazionale, e dava alle Regioni la facoltà di deliberare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un aumento massimo dello 0,5%, arrivando così al tetto dell'1,4%. Questa facoltà, analogamente a quanto accaduto per l'addizionale comunale, è stata ripristinata, dopo il blocco degli ultimi anni, proprio dalla Finanziaria 2007. Le Regioni possono graduare l'aumento, sempre entro il tetto dello 0,5%, per scaglioni di reddito (è quello che accade, ad esempio, in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria).

L'imponibile dell'addizionale regionale è identico a quello dell'addizionale comunale, come pure le modalità e i termini del prelievo, con l'eccezione dell'acconto. L'addizionale regionale infatti si versa solo a saldo. Le regole per individuare la Regione competente, e quindi l'aliquota applicabile, sono rimaste invariate. Questo significa che si continua a far riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre di ciascun anno ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione del rapporto. Il doppio binario per le addizionali comunali e per quelle regionali costringe i sostituti d'imposta ad applicare regole diverse per ciascun dipendente, con l'effetto che, per uno stesso percettore, potrebbero aversi due domicili fiscali differenti.

Un'altra diversità rispetto all'Irpef comunale è rappresentata dalla disciplina dell'efficacia delle aliquote. Il prelievo regionale, infatti, non è soggetto a pubblicazione sul sito dell'amministrazione finanziaria (www.finanze.it) ed è operativo non appena si è perfezionata la procedura del provvedimento di approvazione.

www.finanze.it
Il sito su cui sono pubblicate le addizionali regionali e comunali. Per gli aggiornamenti, è opportuno consultare anche i siti delle Regioni

COMPLICAZIONI IN VISTA

Quegli importi da «azzeccare»

Se il 2006 ha creato più di un problema ai sostituti d'imposta per determinare l'aliquota delle addizionali Irpef da applicare nel calcolo delle imposte locali (è caduto in trappola anche l'Inps, non tenendo conto degli aumenti automatici del tributo nelle regioni in deficit sanitario), l'anno nuovo potrebbe riservare altrettanta incertezza ai contribuenti. Le aliquote dell'addizionale comunale, ad esempio, sono pubblicate nel sito internet www.finanze.it, ma nei municipi non in regola con il patto di stabilità interno, l'aliquota dovrà essere maggiorata dello 0,3%. Per sapere quali sono i Comuni poco virtuosi, sarà necessario tenere d'occhio il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. Al contribuente e ai sostituti, il compito di orientarsi nella rete, per sfuggire alle sanzioni del Fisco. (V.Me.)

Soglia massima in 11 Regioni

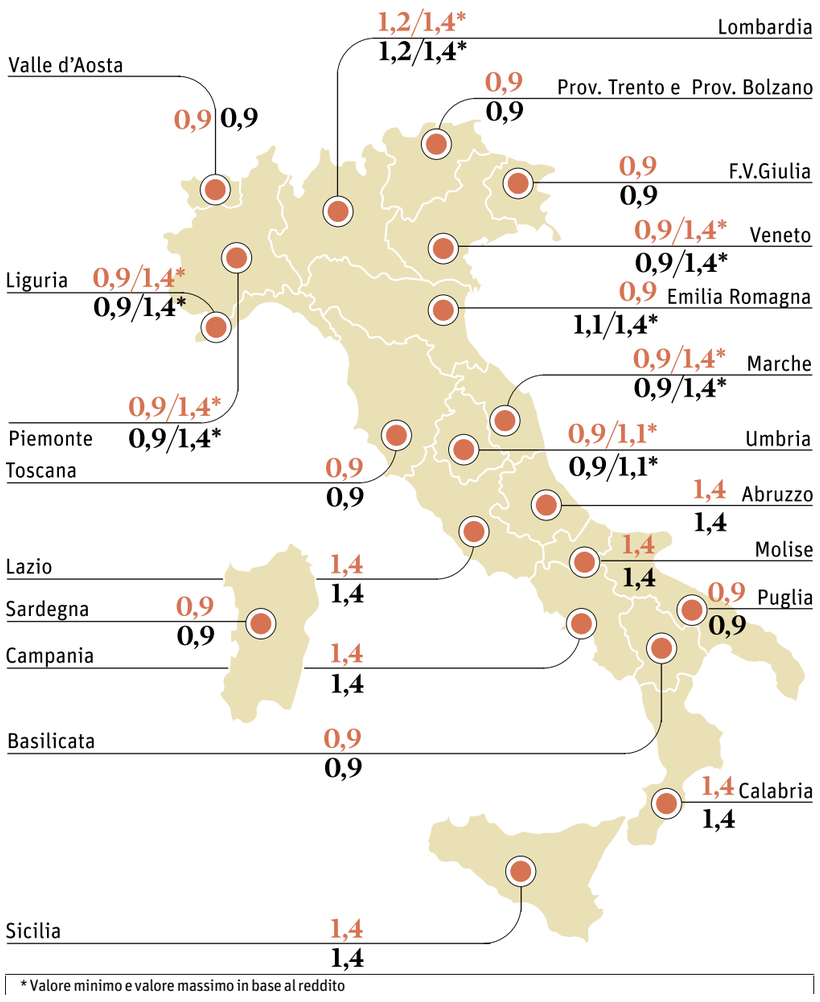

* Valore minimo e valore massimo in base al reddito

Gli aumenti

In quali casi scattano gli incrementi delle addizionali

Addizionale comunale → Nei Comuni che non rispettano il patto di stabilità, segnalati dal ministero delle Finanze, l'aliquota è maggiorata dello 0,3%

Addizionale regionale → Nelle Regioni con disavanzi, l'addizionale, in un primo momento, si applica nella misura massima, e in una seconda fase anche oltre l'aliquota massima, sino a concorrenza del gettito mancante

Bilanci. Punite le amministrazioni inefficienti

Più severità alla clausola anti-deficit

Gianni Trovati

Non c'è solo lo sblocco della leva fiscale locale, ferma dal 2002, a sollevare interrogativi sulla forma definitiva che assumerà l'Irpef 2007. Anche la capacità delle Regioni di gestire la spesa sanitaria, cioè il capitolo di gran lunga più pesante nei bilanci regionali, è destinata a rivestire un'influenza sempre maggiore nel conto finale dell'imposta.

La Finanziaria 2007, infatti, rende ancora più incisivo il meccanismo degli aumenti automatici dell'addizionale nelle Regioni con la spesa fuori controllo, che in cinque casi (Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Sicilia) ha già dispiegato i suoi effetti nell'anno d'imposta 2006.

L'impianto originario della norma (stabilito dall'articolo unico, comma 174 della legge 311/04, modificato dall'articolo unico, comma 277 della legge 266/05) prevedeva che, nei casi in cui la Regione non riuscisse a riportare in carreggiata la spesa sanitaria, scattasse l'obbligo di aumentare di un punto percentuale l'Irap e di alzare l'aliquota dell'addizionale Irpef «entro le misure stabilite dalla normativa vigente» (cioè l'1,4%) e cancellando gli eventuali scaglioni di reddito.

La nuova Finanziaria (legge 296/06, al comma 796 dell'articolo unico) procede con ancora più decisione sulla strada della responsabilizzazione fiscale delle Regioni, cancellando per questo automatismo tributario qualsiasi tetto nazionale. Quando sarà necessario, o per meglio dire quando le circostanze lo imporranno, l'aliquota regionale sarà chiamata a salire anche oltre il tetto dell'1,4%, fino ad assicurare il gettito necessario alla Regione per riportare sotto controllo i conti sanitari.

Gli aumenti automatici dell'aliquota sono il passaggio obbligato perché la Regione possa contare sul sostegno del fondo nazionale (2,55 miliardi per il triennio 2007/09, un miliardo per il solo 2007) creato per far rientrare dal deficit. Un'altra tappa necessaria per accedere alle risorse è l'approvazione di un piano di rientro dal deficit, cadenzato da obiettivi intermedi sottoposti a verifica. Se il controllo mostra che i risultati non sono all'altezza dell'obiettivo intermedio, scattano gli aumenti di Irap e Irpef che sono chiamate ad assicurare «l'integrale copertura dei mancati obiettivi».

Niente griglie di protezione nazionali, dunque, anche se va detto che la stessa flessibilità che rischia di castigare pesantemente i contribuenti delle Regioni più in deficit può nascondere qualche vantaggio per chi è governato da amministrazioni più virtuose. Se gli obiettivi intermedi sono superati, infatti, la Regione è autorizzata a ridurre le aliquote, fino a esaurire la quota di gettito corrispondente al miglior risultato ottenuto.

IL MECCANISMO
Il ritocco delle aliquote e un piano di risanamento sono obbligatori per accedere al fondo nazionale di sostegno

Enti locali. Delibere entro il 31 marzo

La pressione nei Comuni può raggiungere l'1,1%

Dopo quattro anni di congelamento, la Finanziaria 2007 ha riaperto la possibilità, per i Comuni, di deliberare variazioni dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef, elevando, inoltre, la misura massima applicabile.

I poteri dei Comuni

A differenza di quanto accade nelle Regioni, per il prelievo comunale non esiste una quota fissa, vigente per legge su tutto il territorio nazionale. Questo significa che se il Comune non delibera alcuna variazione, l'addizionale non si applica.

La stessa legge 296/06 ha inoltre elevato l'aliquota massima dallo 0,5% allo 0,8%, senza più stabilire alcun limite all'entità della variazione annuale. Questo consente ai Comuni, ad esempio, di passare nel 2007 dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%. Un'altra novità è la possibilità di deliberare esenzioni, individuando un reddito minimo al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta. Sembra esclusa la possibilità di una esenzione articolata, che si traduca, ad esempio, in importi differenziati secondo la situazione reddituale del contribuente.

A questo proposito, bisogna segnalare che la Finanziaria 2007 ha spostato dalla giunta al consiglio il potere di deliberare l'aliquota. Il termine per adottare la delibera è stabilito alla data di scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione. Per l'addizionale 2007, questa data è fissata al 31 marzo prossimo.

L'aumento automatico

In base al comma 692 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, nei Comuni che non rispettano il patto di stabilità, segnalati sul sito internet www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%. Dalla formulazione della norma, si desume che l'incremento automatico dello 0,3% opera anche se nel Comune è già stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%, il che porterebbe la misura complessiva all'1,10%. Il contribuente o il sostituto d'imposta dovranno quindi accertarsi, per determinare gli importi dovuti in acconto o a saldo, dell'ammontare effettivo dell'aliquota da applicare.

L'efficacia delle delibere

Esiste un evidente problema di conoscibilità delle delibere di oltre 8mila Comuni. A questo scopo, è previsto che l'addizionale comunale trovi applicazione solo a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione finanziaria (www.finanze.it).

La base imponibile

L'addizionale comunale si applica al reddito soggetto a Irpef ordinaria, con esclusione, dunque, di tutti i redditi a tassazione separata (arretrati di lavoro, Tfr, plusvalenze da cessione di azienda, e così via).

Il reddito si assume al netto degli oneri deducibili. La riforma Irpef approvata con la Finanziaria 2007 ha incrementato l'imponibile delle addizionali, per effetto della trasformazione delle deduzioni in detrazioni d'imposta. Vale ricordare, infatti, che fino a tutto il 2006 l'imponibile delle addizionali era assunto al netto delle deduzioni per carichi di famiglia, che sono state soppresse, per l'appunto, da quest'anno.

Il domicilio fiscale

Per individuare il Comune di riferimento, si guarda al domicilio fiscale del contribuente al primo gennaio di ciascun anno, a prescindere, quindi, dalle variazioni avvenute dopo, che avranno invece effetto dall'anno successivo.

Le modalità di pagamento

A partire dal 2007, l'addizionale comunale si paga in acconto e a saldo. L'acconto, in particolare, è calcolato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, l'aliquota dell'anno in corso, se questa è pubblicata sul sito internet delle Finanze (www.finanze.it) alla data del 15 febbraio, oppure l'aliquota dell'anno precedente, in caso contrario. L'importo d'imposta così ottenuto si assume al 30%.

Diversamente dall'acconto Irpef, l'acconto dell'addizionale non prevede il metodo di calcolo alternativo, fondato sul reddito che si prevede di conseguire nell'anno in corso (metodo previsionale).

Questo significa, in pratica, che non è possibile, in linea di principio, determinare l'acconto in misura inferiore rispetto a quella teorica, facendo affidamento sul fatto che nell'anno di riferimento si prevede un reddito più basso. Ciò potrà causare posizioni a credito dei contribuenti, che saranno recuperate attraverso il modello F24 o attraverso le compensazioni del sostituto d'imposta.

Il Cud 2007

L'acconto 2007 deve essere indicato nel campo 7 bis del Cud 2007, che deve essere consegnato entro il 15 marzo. Le istruzioni ministeriali al modello precisano che l'acconto deve essere calcolato sul reddito erogato nel 2006, determinato al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per carichi di famiglia.

Lu. Lo.

www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
Il sito che indicherà i Comuni non in regola con il patto di stabilità, in cui l'aliquota dell'addizionale Irpef deve essere aumentata dello 0,3%

La nuova addizionale comunale

Come cambia l'applicazione del prelievo

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Il limite dell'aliquota è dello 0,5%, con un tetto annuale dello 0,2%	Il limite diventa lo 0,8%, senza tetti annuali
Il Comune non può deliberare esenzioni	Il Comune può fissare una soglia di reddito, al di sotto della quale l'addizionale non si applica
Il domicilio fiscale di riferimento, per individuare il Comune competente, è quello al 31 dicembre di ciascun anno. Per i dipendenti, in caso di cessazione del rapporto, si assume il domicilio alla data di cessazione	Il domicilio fiscale di riferimento è sempre quello al 1º gennaio di ciascun anno
Il pagamento viene effettuato su un unico codice tributo	Saranno assegnati codici tributo a ciascun Comune
L'addizionale si versa a saldo: **• per la generalità dei contribuenti, entro il termine di pagamento del saldo Irpef della dichiarazione dei redditi;** **• per i dipendenti mediante trattenute in un massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio di fine anno**	Si aggiunge l'adempimento dell'acconto, così calcolato: • si assume il reddito dell'anno precedente; • si applica a tale reddito l'aliquota deliberata per l'anno in corso, se è pubblicata sul sito delle Finanze al 15 febbraio di ciascun anno, oppure, in caso contrario, l'aliquota dell'anno precedente; • si calcola il 30% dell'importo così ottenuto. Le modalità di versamento sono le seguenti: • entro lo stesso termine di versamento del saldo, per la generalità dei contribuenti; • in un massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo, mediante trattenuta del sostituto d'imposta, per i lavoratori dipendenti

Da marzo arriva l'acconto

La generalità dei contribuenti paga l'acconto e il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef entro il termine di versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi (16 giugno). Per i dipendenti e i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente è previsto invece l'intervento del sostituto d'imposta. In particolare, il saldo dell'addizionale è prelevato in busta paga, in un massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio di fine anno. L'acconto è invece prelevato in un massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. La procedura di trattenuta del saldo e dell'acconto, quindi, non può protrarsi oltre le retribuzioni pagate nel mese di novembre. Nel corso del 2007, la busta paga subirà il prelievo dell'intero saldo 2006 e dell'acconto 2007. Per il calcolo dell'acconto, non è necessario che il dipendente comunichi al sostituto l'entità degli altri redditi posseduti nell'anno precedente: è infatti sufficiente che il sostituto prenda in considerazione i soli redditi erogati. Non è chiaro, invece, quali saranno le modalità operative per gestire le eventuali esenzioni deliberate dai Comuni. In presenza di un reddito erogato nell'anno precedente (2006) inferiore alla soglia minima, dovrebbe essere sufficiente, per il sostituto, richiedere una dichiarazione da parte del percettore che attesti la sussistenza dei requisiti di esonero. Con questa dichiarazione, il datore di lavoro si asterrà dall'effettuare il prelievo dell'acconto, se ritiene di erogare redditi che non supereranno la soglia di imponibilità anche per l'anno in corso (2007). Se il reddito dell'anno in corso (2007) dovesse, a consuntivo, risultare superiore alla soglia di esenzione, il prelievo sarà effettuato interamente a saldo, attraverso la trattenuta a rate nell'anno successivo (2008). Se il sostituto, invece, ha certezza che nell'anno in corso il percettore supererà il reddito minimo deliberato dal Comune, prudenza vorrebbe che l'acconto fosse calcolato comunque. È necessario attendere, su questo punto, l'orientamento dell'agenzia delle Entrate.

Lu. Lo.

Opere pubbliche. Chance di finanziamento

Ai sindaci la leva della tassa di scopo

Le addizionali non esauriscono l'apparato di strumenti a disposizione degli enti locali per manovrare la leva fiscale. Nel 2007 debutta infatti una novità assoluta nel nostro ordinamento: l'imposta di scopo, disciplinata dai commi 145 e seguenti dell'articolo unico della Finanziaria (legge 296/06). È un tributo comunale che ha come vincolo di destinazione il finanziamento di un'opera pubblica. Le principali regole applicative sono desunte dalla disciplina dell'Ici, perché il tributo di scopo si traduce in una sorta di addizionale, che non può eccedere lo 0,5 per mille, applicata sulla stessa base imponibile del tributo sugli immobili.

Il nuovo prelievo può essere istituito per finanziare la realizzazione delle seguenti opere pubbliche: a)opere per il trasporto pubblico urbano; b)opere viarie; c)opere di arredo urbano; d)opere di risistemazione di parchi e giardini; e)parcheggi pubblici; f)opere di restauro; g)opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h)nuovi spazi per eventi culturali e allestimento di musei e biblioteche; i)manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

Il gettito del tributo di scopo non può superare il 30% della cifra complessiva che serve per il finanziamento dell'opera da eseguire. Se il comune non inizia i lavori entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, l'ente locale è obbligato a rimborsare, d'ufficio, l'intera cifra versata dai contribuenti, entro i due anni successivi. Per il resto, la disciplina di riferimento è contenuta nel regolamento comunale di istituzione. Questo provvedimento dovrà stabilire in particolare:

- l'opera da realizzare, scelta tra quelle elencate
- l'aliquota del tributo, non eccedente lo 0,5 per mille da applicare sulla stessa base imponibile dell'Ici. La norma, alla lettera, sembra prevedere una aliquota unica su tutto il territorio comunale. Dovrebbe comunque essere possibile deliberare aliquote differenziate, sempre attraverso il regolamento comunale. Stante la coincidenza di base imponibile, i soggetti passivi del tributo di scopo dovrebbero essere gli stessi contribuenti che pagano l'Ici
- eventuali esenzioni o agevolazioni sotto forma di riduzioni o detrazioni d'imposta, con riferimento a particolari situazioni sociali o reddituali. La norma di legge suggerisce, a titolo indicativo, di assegnare le agevolazioni ai soggetti che già fruiscono di riduzioni ai fini Ici sull'abitazione principale e ai soggetti con reddito inferiore a 20mila euro (si tratta tuttavia di suggerimenti derogabili dal regolamento comunale)
- modalità e termini per il pagamento del tributo.

Lu. Lo.

La nuova Irpef

In azienda/1

TRA DATORE E DIPENDENTE

Il rimedio. La dichiarazione rettifica gli importi calcolati in misura scorretta

Per i figli. Lo sconto spetta al 50% in caso di affidamento condiviso

Promemoria al sostituto

Vanno comunicati composizione della famiglia e altri redditi

Maria Rosa Gheido

Le detrazioni per i familiari a carico, reintrodotte nel nuovo testo degli articoli 12 e 13 del Dpr 917/86, sono riconosciute in funzione della tipologia di reddito posseduto, del livello di reddito complessivo del richiedente, del numero e dei requisiti soggettivi delle persone che compongono la famiglia.

Il datore di lavoro necessita, pertanto, di informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in archivio per gestire correttamente sia la spettanza che la misura delle detrazioni, per "carichi di famiglia" (articolo 012) e le "altre" (articolo 13).

I lavoratori sono inoltre interessati alle nuove regole sugli assegni familiari, che subiscono incrementi a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto e sono, pertanto, collegati alla riforma dell'Irpef.

L'articolo 12 del Dpr 917 stabilisce le condizioni per beneficiare delle detrazioni di imposta per familiari a carico, la cui misura diminuisce con l'aumentare del reddito complessivo, con il risultato che le detrazioni per i figli si annullano a 95mila euro e quelle per il coniuge e gli altri familiari si azzerano a 80mila.

All'articolo 13 sono elencate le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito e le modalità di calcolo. Come le detrazioni per i familiari a carico anche queste spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi.

Il livello del reddito complessivo annuo è determinato, per i contribuenti in generale, con la compilazione della dichiarazione dei redditi e è in quel momento che è possibile determinare l'esatto importo delle detrazione.

I lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati, invece, già a partire dalla busta paga del mese di gennaio si vedranno riconosciute le nuove detrazioni, il cui livello dipende, comunque, dal reddito complessivo (presunto) di cui il lavoratore disporrà nel 2007.

Nel reddito complesdsivo rientra anche la rendita dall'abitazione principale, anche se quest'ultima — in quanto onere deducibile in base al comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir — non forma l'imponibile su cui si calcola l'Irpef.

Pertanto, anche i contribuenti che possiedono solo il reddito di lavoro certificato nel Cud e la casa di abitazione potrebero essere obbligati a presentare il modello 730 o Unico se la misura delle detrazioni non è stata determinata tenendo conto della rendita della prima casa. In tal caso, infatti, si usufruirebbe di detrazioni più elevate rispetto al dovuto.

Dunque, per evitare questa complicazione i lavoratori possono comunicare al datore di lavoro, almeno prima del conguaglio di fine anno, l'importo dei redditi posseduti, diversi da quelli di lavoro dipendente, fra cui la rendita della prima casa.

Appare utile evidenziare, infine, la particolare attenzione che i genitori separati e divorziati dovranno porre nella richiesta delle detrazioni per i figli a carico. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%, salvo diverso accordo tra i genitori. Inoltre, quando il genitore affidatario o uno dei due in caso di affidamento congiunto, ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa è assegnata per intero all'altro. Anche in questi casi, quindi, per evitare successivi obblighi dichiarativi, al datore di lavoro deve essere comunicata la modalità di determinazione delle detrazioni spettanti.

Le parole del Fisco

CARICHI DI FAMIGLIA
- Dal punto di vista fiscale, si considerano familiari a carico quelli che hanno conseguito un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono: il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati;
- Se convivono con il contribuente o ricevono da lui un assegno alimentare che non risulta da provvedimenti di autorità giudiziaria, si possono considerare a carico: genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi(anche naturali); coniuge separato; generi, nuore e suoceri, fratelli e sorelle; discendenti dei figli.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO
- È corrisposto periodicamente a seguito di una sentenza di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio: è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo versa e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve. Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato non sono deducibili dal reddito. Le somme percepite dal coniuge, escluse quelle destinate al mantenimento dei figli, hanno un trattamento fiscale diverso a seconda di come sono stati definiti i rapporti patrimoniali. L'assegno può essere periodico o corrisposto una tantum (in un'unica soluzione).

PRIMA CASA
- È l'abitazione principale in cui il contribuente e/o i suoi familiari vivono abitualmente. La relativa detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.

DETRAZIONI RIPARTITE
- Sono le detrazioni per i figli a carico che vengono, appunto, ripartite tra i due genitori. La Finanziaria 2007 cambia le regole della ripartizione: viene meno la possibilità di scegliere come suddividere il carico. Dal 1° gennaio 2007, infatti, il principio generale è che la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, con le eccezioni previste dal nuovo articolo 12, lettera c (riportato a pagina II).

La comunicazione

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

Io sottoscritto			
Luogo di nascita	*Provincia*	*Data di nascita*	*Codice fiscale*
Residente		*Domicilio fiscale all'1/1/2007*	
Stato civile	*Titolo di studio*	*Dipendente/Collaboratore della Ditta*	

Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto alle seguenti detrazioni dall'imposta lorda *(contrassegnare le caselle che interessano):*

☐ **REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

☐ **CONIUGE A CARICO,** non legalmente ed effettivamente separato: **dal** _____ **al** _____

☐ **FIGLI A CARICO:**

Primo Figlio: data di nascita __/__/__ **dal** ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **minore di 3 anni** ☐ **disabile** ☐
Figlio: data di nascita __/__/__ **dal** ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **minore di 3 anni** ☐ **disabile** ☐
Figlio: data di nascita __/__/__ **dal** ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **minore di 3 anni** ☐ **disabile** ☐
Figlio: data di nascita __/__/__ **dal** ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **minore di 3 anni** ☐ **disabile** ☐
Figlio: data di nascita __/__/__ **dal** ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **minore di 3 anni** ☐ **disabile** ☐

Indicare se manca l'altro genitore: ☐

☐ **ALTRI FAMILIARI A CARICO:**
dal ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **al** ____ **%** ☐
dal ____ **al** ____ **al 100%** ☐ **al 50%** ☐ **al** ____ **%** ☐

☐ **REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO** per l'attribuzione delle detrazioni dall'imposta lorda: € _____
(Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)

☐ **ALTRI REDDITI DICHIARATI,** diversi da quelli di lavoro, per l'attribuzione delle detrazioni: € _____

☐ **DI CUI REDDITO CATASTALE** dell'abitazione principale e relative pertinenze: € _____

☐ **APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA PIÙ ELEVATA,** di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito: ____ % (Al fine di evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata)

Applicazione aliquota più elevata anche in sede di conguaglio: ☐ (In tal caso non sarà restituito l'eventuale credito IRPEF risultante dal conguaglio)

☐ **NON RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO**

AVVERTENZA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI
Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

DICHIARO

☐ di avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro **(oppure)** ☐ di non avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro.
☐ di non essere pensionato **(oppure)** ☐ di essere pensionato CAT. ____ N. ____ (Allegare frontespizio libretto di pensione)

CHIEDO

☐ di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine **MI IMPEGNO** a consegnare il CUD del/i precedente/i datori entro i termini di legge.

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata.

Data: _____ **FIRMA DEL DICHIARANTE** _____

In busta paga. Il risultato di nuove aliquote e detrazioni

L'Irpef «spiegata» mese per mese

Giuseppe Maccarone

Gli effetti della Finanziaria 2007 inizieranno a dispiegarsi già dalla busta paga di gennaio. La riforma Irpef — vale a dire, la revisione di aliquote e scaglioni, il ritorno delle detrazioni, le nuove modalità di versamento dell'addizionale comunale — e l'aumento dello 0,30% dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria ridisegneranno il prelievo per i lavoratori dipendenti.

La busta paga pubblicata qui accanto si riferisce a un'impiegata del settore metalmeccanico, inquadrata al sesto livello; il Ccnl applicato è quello dell'industria metalmeccanica; l'azienda occupa 150 lavoratori. La dipendente ha il coniuge e tre figli a suo carico (di cui uno con meno di tre anni).

Sulla base della legge Finanziaria 2007 sono state elaborate le tabelle per il nucleo familiare da cui è stato desunto il valore di 233,17 accreditato nell'esempio. Per l'individuazione degli importi esatti dell'assegno al nucleo (Anf) da attribuire dal 1° gennaio 2007 si devono però attendere le tabelle ufficiali elaborate dall'Inps. Il reddito presunto annuo utile sia per l'Anf che per l'applicazione delle formule per il calcolo delle detrazioni fiscali è stato ipotizzato in 27.291 euro.

ONERE PREVIDENZIALE
Sul lavoratore pesa l'aumento dello 0,30% a favore dell'assicurazione generale obbligatoria

Il carico contributivo

[1] L'aliquota tiene conto dell'aumento dello 0,30% stabilito dal comma 769 a carico del lavoratore (il tetto complessivo è comunque il 33%) ed è così composta:
- 8,89% Ivs (sino al 31 dicembre 2006);
- 0,30% Cigs;
- 0,30% Ivs (aumento dal 1° gennaio 2007).

Determinazione dell'Irpef lorda

[2] All'imponibile fiscale del mese (differenza tra la retribuzione lorda e i contributi obbligatori), sono stati applicati le aliquote e gli scaglioni. Va tenuto presente che la no tax area non esiste più e quindi si torna all'unico imponibile fiscale immediatamente utile per il calcolo dell'Irpef.

Il reddito da tassare è pari a 2.099,33 euro; applicando il calcolo rapido (si veda la tabella):
Irpef lorda =
(2099,33 x 27%) - 50 = 516,82

Detrazione per lavoro

Poiché il reddito presunto di annuo 27.291,00 euro si colloca nella fascia che va da 26.000,01 a 27.700,00 euro, per calcolare la detrazione spettante si deve applicare la formula:

$$1.338{,}00 \times \frac{(55.000\text{-}RC)}{40.000}$$

Il coefficiente derivante da questo rapporto si assume con quattro decimali e si moltiplica per 1.338,00; al risultato si deve aggiungere il correttivo di 40,00. Pertanto, si ha:

$$1.338{,}00 \times \frac{(55.000 - 27.291{,}00)}{40.000} + 40 = 966{,}83$$

detrazione annua.
966,83:83x365 = 82,11 detrazione mensile. [3]

Detrazione per il coniuge

Poiché il reddito annuo presunto si colloca nella fascia che va da 15.000,01 a 29.000 euro, la detrazione annua spettante è pari a 690 euro che deve essere rapportata al mese e quindi 690,00 : 12 = 57,50 [4].

Detrazione per i figli

La detrazione teorica è pari a 800,00x2 = 1.600,00 (per i due figli con età superiore a tre anni). Inoltre, si deve tener conto della detrazione teorica di 900,00 (per il figlio con meno di tre anni). Il totale delle detrazioni teoriche è 2.500,00 euro.

Per determinare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti, si deve applicare una formula che deve tenere conto del reddito presunto annuo del contribuente (27.291,00 euro) e del coefficiente 95.000 aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Avremo quindi:

$$2.500 \times \frac{(95.000+30.000)-27.291}{125.000} =$$

1.954,25 detrazione annua
1.954,25:12= 162,85 (detrazione mensile) [5].

Il totale delle detrazioni spettanti è stato sottratto all'imposta lorda [2], ottenendo l'Irpef netta [6]. Le trattenute a titolo di addizionale regionale [7] e di addizionale comunale [8] sono riferite al 2006.

La retribuzione lorda al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, aumentata dell'Anf, costituisce il netto da pagare alla lavoratrice [10].

I conti in busta

IL CALCOLO RAPIDO

Fasce di reddito mensili Da	A	Aliquota in %	Correttivo
0,00	1.250,00	23,00	0,00
1.250,01	2.333,33	27,00	50,00
2.333,34	4.583,33	38,00	306,67
4.583,34	6.250,00	41,00	444,17
Oltre	6.250,00	43,00	569,17

La tabella pubblicata a fianco consente il calcolo rapido dell'imposta sulla retribuzione mensile. Nella colonna di destra è indicato il correttivo da utilizzare per diminuire l'imposta ottenuta mediante applicazione dell'aliquota marginale sull'intero reddito mensile, ottenendo l'Irpef lorda

IL NUOVO CEDOLINO

DITTA: PROFILI S.R.L.				MESE:		gen-07
COGNOME	NOME			DATA DI NASCITA		DATA DI ASSUNZIONE
LUCIANI	RACHELE			25/05/1956		01/01/1983
CATEGORIA	QUALIFICA	LIVELLO	CCNL			COD. FISCALE
IMPIEGATA	ANALISTA	6	METALMECCANICI			LCNRHL56E65H264P
MINIMO TABELLARE	CONTINGENZA	E.D.R.		SCATTI	SUPERMINIMO	
1577,02		10,33		82,05	650,00	
TOTALE	RETR. GG	RETRIB. ORARIA		GG. LAVORATI	ORE LAVOR.	GG. INPS
2319,40	89,21	13,41		26		26
N. CODICE	DESCRIZIONE CODICE	%	VALORE UNITARIO	ORE/GG	TRATTENUTE	COMPETENZE
1 RETRIBUZIONE ORDINARIA			89,20769	26		2319,40
				TOTALI	0	2319,40
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				IMPONIBILE	ALIQUOTA	RITENUTA
FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI				2319,00	9,49 [1]	220,07
IMPONIB. FISCALE	IMPOSTA LORDA [2]					
2099,33	516,82					
DETRAZ. LAV DIP [3]	DETRAZ. CONIUGE [4]	DETRAZ. FIGLI [5]	TOTALE DETRAZIONE			IMPOSTA NETTA MENSILE [6]
82,11	57,50	162,85		302,46		214,36
1^RATA ADD.REG. [7]	1^RATA ADD.COM. [8]					
20,45	4,55					
A.N.F. [9]	ACCONTI	VARIE +/-		ARROTONDAM . +/-		NETTO A PAGARE [10]
233,17				-0,14		2093,00

Regole confermate. Restano i vecchi limiti

Agevolate le indennità

Renzo Parisotto

La Finanziaria 2007 contiene importanti novità per il lavoro dipendente (articolo 1, commi 6-8): revisione di scaglioni e aliquote, reintroduzione del meccanismo delle detrazioni d'imposta e modifiche per i sostituti d'imposta. Al contrario, non si rilevano modifiche sulla tassazione delle varie tipologie di "indennità" che a titolo diverso sono corriposte a favore dei lavoratori dipendenti.

Si ricorda che, in base all'articolo 51, comma 1 del Tuir, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce a qualunque titolo «in relazione al rapporto di lavoro». Ne deriva che le indennità comunque denominate (indennità integrativa speciale lavoratori dipendenti, per ferie non godute, di cassa, di residenza, di vestiario, sostitutiva servizio trasporto) sono, in linea di principio, tassabili. Per contro, sono previste particolari agevolazioni per alcune indennità indicate ai commi 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 51. Peraltro, nei limiti fissati tra il 1995 e il 1997.

DENTRO IL COMUNE
Imponibili i rimborsi per l'utilizzo di mezzi propri nell'ambito della città sede dell'impresa, senza eccezioni per i grandi centri

Mensa

Dal 1° gennaio 1998 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2 del Tuir), nel limite giornaliero di 5,29 euro. Sono corrisposte agli addetti di cantieri edili e altre strutture di carattere temporaneo che si trovano in zone in cui mancano strutture o servizi.

Trasferta

Regolata dall'articolo 51, comma 5 del Tuir. Nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro è imponibile per intero. Fanno eccezione i rimborsi di spese documentati da vettori terzi. L'agenzia (risoluzione 232/E/2002) ha confermato l'ordinaria imponibilità delle indennità chilometriche corriposte per l'utilizzo di mezzi propri nell'ambito comunale. Non si fanno distinzioni per i grandi centri.

Circa le indennità per trasferte fuori del territorio comunale sono previste soglie di esenzione in funzione della metodologia adottata per il rimborso al dipendente. L'indennità forfettaria, fatta salva la non tassazione dei rimborsi di spese viaggio e trasporto, anche sotto forma di indennità chilometrica, è esclusa da tassazione fino a 46,48 euro giornalieri, ovvero 77,47 euro, a seconda che la trasferta avvenga in Italia o all'estero. I limiti non subiscono riduzioni se la trasferta è inferiore a 24 ore.

Nel caso in cui, oltre alle spese di viaggio, il datore di lavoro rimborsi anche spese di vitto e/o alloggio (rimborso misto), l'eventuale indennità di trasferta comunque corrisposta sarà imponibile per la parte eccedente le franchigie, ridotte rispettivamente di un terzo ovvero di due terzi a seconda che siano rimborsate una o entrambe le fattispecie (vitto/alloggio). I rimborsi analitici, debitamente documentati, infine, non sono soggetti a tassazione.

In tutti i casi è altresì prevista la non tassabilità, fino a un importo giornaliero di 15,49 euro per l'Italia e 25,82 per l'estero, di altre spese (diverse da vitto/alloggio/viaggio) non documentate se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta.

Ai «trasfertisti»

Spetta ai lavoratori che svolgono l'attività in luoghi sempre variabili: beneficiano di questo tipo di indennità (articolo 51, comma 6 del Tuir), non in relazione ad una specifica trasferta, ma per la specifica disponibilità ad effettuarla.

Per questo motivo, possono usufruire di una tassazione ridotta al 50% delle somme percepite a tale titolo. Analoga agevolazione viene prevista per le indennità di navigazione e di volo (se il personale è effettivamente impiegato in tale attività), e per le indennità corrisposte ai messi notificatori.

Trasferimento

Disciplinate dall'articolo 51, comma 7 del Tuir, sono escluse da tassazione fino a un importo massimo annuale rispettivamente di 1.549,37 euro in Italia o di 4.648,11 euro all'estero, ferma restando la non imponibilità dei rimborsi spese del dipendente e dei familiari connessi al trasferimento della sede di lavoro se analiticamente documentate (per esempio, viaggi, trasloco, oneri per recesso contratto locazione). I due importi sono cumulabili in caso di più trasferimenti nell'arco del periodo, che va conteggiato su base 365 giorni e non su base anno solare.

Servizi prestati all'estero

Si fruisce di una tassazione agevolata del 50% del loro ammontare (articolo 51, comma 8 del Tuir). L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per le trasferte. È stabilita una riduzione della base di conteggio se siano previste indennità e maggiorazioni delle stesse, ovvero se le indennità siano riferibili anche ad attività svolte in Italia.

I «paletti»

TASSAZIONE AGEVOLATA
- Sono sottoposte a tassazione agevolata l'indennità di mensa per gli addetti a cantieri mobili, l'indennità di trasferta, l'indennità ai trasfertisti, l'indennità di trasferimento e quella per servizi prestati all'estero

LIMITI PER LA TRASFERTA
- La trasferta, per cui è dovuta l'indennità a tassazione agevolata, non deve mascherare un trasferimento del dipendente ad altra sede. Così, secondo l'articolo 1 della legge 836/73, la missione non può superare i 240 giorni annui

PREVISIONE INATTUATA
- È rimasta sulla carta la previsione dell'articolo 51, comma 9, in base al quale con decreto del presidente del consiglio dei ministri si dovrebbero modificare i limiti di non tassabilità sulla base della variazione Istat dei prezzi. Il limite per le trasferte risale al decreto legge 41/95 e quello per le indennità di trasferimento è contenuto nel decreto legislativo 314/97

In azienda/2

TASSAZIONE AGEVOLATA

Trattamento di fine rapporto. Dall'Agenzia liquidazione dopo tre-quattro anni

Per gli autonomi. Sui veicoli assegnati un trattamento meno penalizzante

Il forfait per l'auto passa al 50%

Aumenta il valore ai fini del reddito per vetture concesse in uso promiscuo

Stefania Lucchese

Dal 1° gennaio 2007 aumenta il valore delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La modifica è contenuta nell'articolo 2, commi 71 e 72, del decreto legge 262/06, convertito nella legge 286/06, che ha ridisegnato il regime fiscale per la valutazione della componente in natura del reddito di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo dell'auto nonché per la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

LA DISTANZA ANNUA
Il calcolo avviene sulla base del costo per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri

IL CRITERIO
Se il modello utilizzato non è compreso nelle tabelle Aci si fa riferimento a quello più simile

La riforma avrebbe dovuto trovare applicazione, in deroga allo Statuto del contribuente, dal periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006. Tuttavia, per effetto dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 (296/2006), comma 324, le modifiche concernenti la determinazione del reddito di lavoro dipendente hanno effetto dal 2007. La nuova decorrenza fissata dalla legge finanziaria ha evitato che a fine 2006 i sostituti d'imposta dovessero intervenire in sede di conguaglio per ricalcolare il nuovo valore del benefit.

Il criterio generale di valutazione di beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) è stabilito nell'articolo 51, comma 3 e seguenti del Tuir. In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (o al pensionato eccetera) o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico, compreso il diritto di ottenerli da terzi, deve essere individuato nel valore normale (stabilito secondo l'articolo 9 del Tuir). Questo criterio, introdotto dal decreto legislativo 314/97, ha sostituito quello utilizzato in precedenza che fissava la valutazione di beni e servizi sulla base del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

La vecchia disciplina

Il comma 4, in deroga al principio generale, con riferimento a determinati beni come le auto, i fabbricati, i prestiti, individua particolari criteri di determinazione del valore da imputare al reddito di lavoro dipendente.

La lettera a) stabilisce che per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 285/92, per i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro abbia assegnato a un dipendente per un utilizzo promiscuo, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 30% del costo chilometrico di esercizio corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri. Il costo è quello indicato nelle tabelle elaborate dall'Aci, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d'imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo. La norma individua una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfettaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

Per uso promiscuo si intende che il veicolo è utilizzato dal dipendente per svolgere l'attività di lavoro e per l'uso personale, ad esempio per recarsi sul luogo di lavoro. Pertanto, la determinazione forfettaria non deve essere applicata nelle ipotesi in cui il veicolo sia concesso al dipendente esclusivamente per l'uso personale o familiare. Inn questi casi, ai fini della determinazione del valore normale del bene, tornano applicabili i criteri contenuti nell'articolo 9 del Tuir.

Se l'utilizzo del veicolo aziendale è finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa (per trasferte, per esempio), il bene non concorre a formare il reddito del dipendente.

La nuova normativa

Il comma 71 dell'aticolo 2 del decreto legge 262 ha modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, innalzando dal 30 al 50% la percentuale forfettaria per la determinazione dell'ammontare da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente in caso di concessione di autoveicoli in uso promiscuo.

Per determinare il valore del fringe benefit si deve assumere, quindi, il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dell'Aci.

Per il 2007 le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci sono state pubblicate sul supplemento ordinario 233 alla «Gazzetta Ufficiale» 288 del 12 dicembre 2006. Nell'ultima colonna è indicato il benefit annuale, determinato moltiplicando il costo chilometrico di esercizio, indicato nella quarta colonna, per 15.000 per 50 per cento.

La circolare 326/1997 ha chiarito che, qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle, l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.

Le stesse regole trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare per la determinazione dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 50, comma 1, lettera c-bis del Tuir).

Per i datori limite di deducibilità

Luca De Stefani

Per le auto concesse ai dipendenti per uso aziendale e personale per i datori di lavoro si è passati dalla deducibilità integrale alla possibilità di dedurre un importo pari al fringe benefit tassato in capo al lavoratore.

Il collegato alla Finanziaria 2007 (articolo 2, comma 71, decreto legge 262/06, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/06) ha, infatti, modificato il comma 1 dell'articolo 164 del Tuir:

- è stata eliminata la deducibilità totale indicata al numero 2) della lettera a) per gli autoveicoli «dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta»;
- è stata aggiunta la lettera b bis) che prevede che «per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti», sia «deducibile l'importo costituente reddito di lavoro».

A differenza delle novità riguardanti i fringe benefit nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, le modifiche relative alla deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sono applicabili retroattivamente dal 2006 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ciò in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente.

Pertanto, per il 2006 il limite di deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa o dal lavoratore autonomo per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti è pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, moltiplicati per il costo chilometrico stabilito dalle Tabelle Aci. Per il 2007, questo limite è stato elevato al 50 per cento. Per i lavoratori autonomi, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo al dipendente, la deduzione potrà essere costituita anche dal 25% dei costi eccedenti il valore del fringe benefit.

Si noti che non è più necessario che l'autovettura sia data in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta.

Come in passato, il nuovo articolo 164 non disciplina il caso dei veicoli dati in uso promiscuo ai collaboratori o agli amministratori. Sul tema si attendono chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, anche se dovrebbero essere applicate le stesse regole dei lavoratori dipendenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° dicembre 2006).

Il meccanismo

Veicolo Alfa Romeo 147 1.6/16VTS 120cv Distinctive 3p, concesso dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 (90 giorni) con contributo del dipendente di 300 euro al lordo dell'Iva

- **costo complessivo chilometrico di esercizio relativo a una percorrenza di 15.000 chilometri = 0,505567**
- **reddito assunto su base annua 50% (15.000 x 0,505567) = 3.791,75**
- **reddito relativo all'utilizzo (3.791,75 : 365 x 90) = 934,95**
- **reddito da attribuire (934,95 - 300) = 634,95**

Il risultato (reddito da attribuire) deve essere suddiviso per i periodi di paga in cui il dipendente usufruisce del veicolo, ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte

L'importo è ininfluente fino a 258,23 euro

Il modello più simile
La circolare 326/97 ha precisato che, se nelle tabelle Aci manca il riferimento al modello dell'auto concessa in uso promiscuo, si applicano i valori di costo delle vettura che ha caratteristiche più vicine

I parametri
Sempre la circolare del 1997 ha specificato che è ininfluente che siano a carico del dipendente alcune spese che sono alla base degli elementi di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci

Base annua
Poiché la percorrenza convenzionale per determinare il valore del veicolo utilizzata in modo promiscuo è determinata su base annua, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo di uso, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo

Altri benefit
Qualora il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, fornisca, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, per esempio l'immobile per custodire il veicolo, questi devono essere valutati separatamente per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione

Ristorno
Le somme corrisposte dal dipendente (con il metodo del versamento o della trattenuta) per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, computate al lordo dell'Iva, devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente

Valore ininfluente
Se, nel periodo d'imposta, l'importo da assumere a tassazione per il veicolo a uso promiscuo, sommato al valore di tutti i benefit di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d'imposta (tenendo conto anche di quelli derivanti da altri rapporti di lavoro), non supera 258,23 euro, l'importo non concorre a formare reddito di lavoro dipendente

Dopo la manovra. Il limite è passato dal 18 al 23 per cento

Il Tfr non favorisce gli imponibili più bassi

Nevio Bianchi

Anche se mai direttamente coinvolto dalle misure che negli ultimi anni hanno più volte modificato il sistema di determinazione dell'imposta sulle persone fisiche, l'istituto che forse ha subito in modo più marcato le modifiche nella tassazione è stato il trattamento di fine rapporto (Tfr).

Dal 2003, infatti, la curva delle aliquote è stata ripetutamente modificata. In particolare è stata elevata l'aliquota minima dal 18% al 23 per cento. Quindi sono stati adottati correttivi per mitigare gli effetti derivanti dall'applicazione delle aliquote e degli scaglioni. Questo per la tassazione dei redditi di lavoro. Mai si è pensato ad adottare misure che correggessero gli effetti anche sui trattamenti di fine rapporto e delle altre indennità tassate con la stessa aliquota. Questo ha comportato che, a parità di importo maturato, le tasse pagate dai lavoratori siano variate in modo sensibile a seconda che la corresponsione del Tfr sia avvenuto fino al 2002, nel periodo 2003-2004, nel periodo 2005-2006. Lo stesso vale per le quote dal 2007.

La tassazione dopo il 2001

IL SOSTITUTO EFFETTUA UNA TASSAZIONE PROVVISORIA

- Calcola il reddito medio di tutto il periodo di maturazione del Tfr
- Determina l'imposta sul reddito di riferimento applicando aliquote e scaglioni dell'anno in cui è maturato il diritto a percepire il Tfr
- Effettua la tassazione con l'aliquota che risulta dal rapporto tra l'imposta e il reddito

L'AMMINISTRAZIONE

- Effettua la tassazione a titolo definitivo
- Applica l'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr

Come si tassa il Tfr

Le attuali modalità di tassazione del Tfr sono state definite dal decreto legislativo 47/00 che, con il dichiarato intento di armonizzare la tassazione del Tfr con quella delle prestazione corrisposte dalla previdenza complementare, ha smontato il vecchio sistema. E ha previsto un regime complesso e farragginoso soprattutto perché obbliga a effettuare due volte la tassazione, una a opera del sostituto e l'altra da parte dell'amministrazione finanziaria.

I criteri adottati sono però del tutto differenti per cui l'imposta determinata dal sostituto, con calcoli tra l'altro abbastanza complicati, è sempre diversa da quella che determinerà successivamente l'amministrazione finanziaria.

Il calcolo del sostituto

Il sostituto determina in modo distinto la base imponibile del Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 e quello maturato dal 1° gennaio 2001. La base imponibile del primo, al netto delle quote trasferite alla previdenza complementare e al lordo delle anticipazioni, viene determinata applicando le vecchie regole che prevedono un abbattimento di 309,87 euro per ogni anno o frazione di anno preso a base per la sua commisurazione. La riduzione è rapportata a mese (pari o superiore a 15 giorni) ed è riproporzionata, sia in caso di prestazione part time, sia nel caso di parziale trasferimento alla previdenza complementare.

La base imponibile del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001, invece, viene assunta al netto solo della rivalutazione (oltre che delle quote trasferite alla previdenza complementare), che dal 1° gennaio 2001 viene tassata annualmente con imposta sostitutiva dell'11 per cento.

Mentre le basi imponibili, così determinate, sono sostanzialmente le stesse rispetto a quelle utilizzate dall'amministrazione finanziaria per applicare il suo sistema di tassazione, ai fini della determinazione dell'aliquota il sostituto segue una procedura del tutto diversa dagli uffici fiscali.

Secondo l'articolo 19 del Tuir, il sostituto di imposta deve calcolare il "reddito di riferimento", e cioè il reddito medio (ricostruito in via approssimativa), che il lavoratore ha percepito durante tutto il periodo in cui ha maturato il Tfr. Determinerà successivamente l'imposta corrispondente al reddito di riferimento, applicando le aliquote e gli scaglioni in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto a percepire il Tfr. Il rapporto tra l'imposta e il reddito costituisce l'aliquota che sarà applicata all'imponibile.

Le modifiche degli ultimi anni hanno comportato pesanti penalizzazioni per i redditi bassi e qualche vantaggio per i redditi medio alti. Per esempio, a parità di importo del Tfr (25mila euro) il reddito di riferimento è di 15mila se al lavoratore sono stati necessari 20 anni per maturarlo (25.000 diviso 20 per 12); è invece di 60mila e se è stato maturato in cinque anni (25.000 diviso 5 per 12). Il primo, dal 2003 e fino al 2007, sarà tassato con un'aliquota del 23% (contro il 19,86% fino al 31 dicembre 2002), il secondo con un'aliquota del 32,12 nel 2007 (contro il 32,29 fino al 31 dicembre 2002 e del 32,19% nel 2003/2004 e del 31,32 nel 2005-2006).

Il calcolo del Fisco

Per la parte del Tfr maturata dal 1° gennaio del 2001, l'articolo 19 del Tuir, stabilisce che l'imposta definitiva sarà determinata dagli uffici finanziari in base «all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione». Pertanto, non è determinante il fatto che il Tfr sia stato tassato dal sostituto applicando gli scaglioni e le aliquote in vigore nel 2002, nel 2003, nel 2005 o nel 2007. Sarà invece determinante la situazione reddituale nel quinquennio precedente (reddito imponibile) e, in particolare, l'aliquota media di tassazione del periodo.

Chi è rimasto e rimarrà penalizzato dall'aumento della curva delle aliquote sono i lavoratori con redditi bassi (e quindi reddito di riferimento basso) ai quali viene liquidata una parte del Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000. Su questa parte di Tfr, infatti, l'imposta sarà ricalcolata dall'amministrazione finanziaria attraverso calcoli simili a quelli effettuati dal sostituto prendendo però in considerazione solo il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000.

Ne deriverà, pertanto, un nuovo reddito di riferimento sul quale, per calcolare l'aliquota, saranno applicati gli scaglioni in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto a percepire il Tfr.

Per i trattamenti di fine rapporto maturati dopo il 31 dicembre 2002, l'aliquota minima di tassazione aumenta di tre punti (dal 18% al 23%). L'effetto si ripercuote ovviamente anche su tutte le altre indennità tassate con l'aliquota del Tfr.

La salvaguardia è un rebus dopo il 2001

Nel 2007, si prospetta un nuovo inasprimento nella tassazione del Tfr per effetto della nuova curva delle aliquote, se il reddito di riferimento si colloca nelle fasce di reddito sulle quali è stata stabilita un'aliquota più elevata rispetto al 2006. In particolare nella fasce:

- da 15.0001 a 26.000 (fino al 31 dicembre 2006 l'aliquota è del 23, ora del 27%);
- da 28.001 a 33.500 (fino al 31 dicembre 2006 l'aliquota è del 33% ora è del 38%);
- da 55.000 a 75.000 (fino al 31 dicembre 2006 l'aliquota è del 39% ora è del 41%);
- da 75.001 a 100.000 (fino al 31 dicembre 2006 l'aliquota è del 39% ora è del 43%).

La Finanziaria 2007 ha introdotto, questa volta solo per la tassazione del Tfr, la cosiddetta clausola di salvaguardia. La legge, infatti, dispone che «ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».

Per esempio, se il reddito di riferimento è di 25mila euro, l'aliquota fino al 31 dicembre 2006 è del 23 per cento. Dal 1° gennaio 2007 diventa del 24,6. Secondo la legge il dipendente può chiedere che venga applicata l'aliquota del 2006.

Il meccanismo, tuttavia, non è molto chiaro. Innanzitutto non è fissato un termine, per cui si può ritenere che la richiesta del lavoratore potrebbe essere avanzata in qualunque anno percepisca il Tfr purché successivo al 2006. Non è specificato inoltre chi debba applicare la clausola. Si spera che non sia il sostituto d'imposta, considerato che la sua tassazione è provvisoria, e dunque farebbe un calcolo inutile. Inutile per il Tfr maturato dopo il 31 dicembre 2001, per il quale non si capisce come si possa applicare la clausola di salvaguardia, considerato che l'aliquota media di tassazione che applicherà l'amministrazione finanziaria è data dal rapporto tra la somma dei redditi del quinquennio precedente e le imposte corrispondenti. Le imposte sono state determinate applicando aliquote e scaglioni dei singoli periodi di imposta.

Sarebbe singolare che si potesse chiedere di determinare le imposte degli anni successivi al 2006, solo ai fini del Tfr applicando aliquote e scaglioni del 2006.

N. Bi.

Voci trascurate. Importi senza coordinamento

Pensione arretrata esclusa dagli sconti

Gabriele Bonati

La nuova curva Irpef e le nuove detrazioni d'imposta introdotte dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006) si riflettono anche sulla tassazione separata dei corrispettivi relativi ad anni precedenti, anche se i corrispondenti articoli del Testo unico delle imposte sui redditi non sono stati modificati.

L'articolo 17, comma 1, lettera b) del Testo unico stabilisce che agli emolumenti per le prestazioni di lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati e le pensioni in genere) relativi ad anni precedenti — percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti — si applica la procedura della tassazione separata.

MANCA IL RIFERIMENTO
Non possono essere applicate le riduzioni sul prelievo di chi percepisce un trattamento previdenziale

L'aliquota di tassazione continua, quindi, a essere calcolata con riferimento alla metà del reddito complessivo netto del contribuente (articolo 21 del Tuir) nel biennio precedente. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applicherà l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno. Se nel biennio non vi è stato reddito imponibile si applicherà l'aliquota minima (attualmente 23%).

Per quanto riguarda la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, l'articolo 23, comma 2, lettera c) del Dpr 600/1973, stabilisce che per reddito complessivo netto si intende l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto d'imposta nel biennio precedente.

Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente (2006 e 2005), continua a essere considerato al netto delle deduzioni "no tax area" e "no tax family area". Dal 2008, il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà a essere un po' più elevato per effetto della scomparsa, nel 2007, delle deduzioni nel calcolo del reddito imponibile. Dal 2009 il reddito del biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni.

Dal 2008 potranno però essere applicare le detrazioni d'imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente e pensione), eventualmente non usufruite nell'anno a cui si riferiscono i redditi arretrati.

I lavoratori destinatari degli arretrati sono tenuti a dichiarare al proprio sostituto d'imposta l'ammontare delle detrazioni giù usufruite.

Il ripristino di tale situazione risulta chiara nell'articolo 23 del Dpr 600/73, per effetto della modifica apportata al comma 2, lettera c), da parte della finanziaria 2007 (il testo ora recita «... effettuando le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13»). Invece, non risulta coordinato l'articolo 21, comma 4 del Tuir (non modificato dalla legge finanziaria 2007) con il nuovo articolo 13 «altre detrazioni» (fino al 31 dicembre 2006, articolo 14).

L'articolo 21, ai fini dell'applicazione delle detrazioni sugli emolumenti arretrati, rinvia agli articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 (ex articolo 14), commi 1 e 2 (altre detrazioni). Il rinvio ai soli commi 1 e 2 (detrazioni per lavoro dipendente), per effetto del nuovo testo dell'articolo 13 riformulato dalla Finanziaria 2007, non risulta più preciso ed esclude di fatto le detrazioni sugli arretrati di pensione.